

**Fonte:** LGH

**N° protocollo:** 40119      **Data:** 26 Marzo 2013

**Oggetto:** Fasce di rispetto

**Premessa:** Con particolare riferimento alla Tavola O - Caratterizzazione ambientale e alla tavola 6b - Vincoli geologici, risulta che l'area recintata destinata all'impianto è attraversata da un corridoio ecologico provinciale, per la presenza di un'area boscata (sul lato nord, ovest, sud) e da una fascia di rispetto, per la presenza di un'area umida adiacente all'impianto (budri del colatore "Morta" sul lato est).

La presenza di queste evidenze ambientali, le cui fasce di rispetto si estendono anche all'interno dell'area dell'impianto, impedisce di fatto la realizzazione di qualsiasi attività di adeguamento e/o di messa a norma dell'impianto, come periodicamente imposto dalle normative di settore.

In tal senso si evidenzia come tali aree vennero originariamente acquisite ed utilizzate per consentire lo svolgimento, nel tempo, di tali attività, proprie di questa tipologia di impianti.

Inoltre la messa a dimora del bosco, realizzata a mitigazione dell'impianto stesso, venne opportunamente collocata ad una adeguata distanza da quest'ultimo per non compromettere futuri adeguamenti.

#### **Osservazione:**

Si chiede di rivedere l'estensione delle suddette fasce, nelle porzioni che interessano la nostra area, ovvero di integrare la normativa attuativa relativa alle stesse circa gli interventi ammessi (quali ampliamenti, integrazioni impiantistiche, volumi tecnici, ecc), al fine di consentire l'integrale utilizzo dell'intera area sulla quale sorge l'impianto, operando comunque nel pieno rispetto dell'area boscata e dell'area umida.

#### **Controdeduzione**

Per quanto concerne la richiesta si precisa che la Normativa del PTCP all'art. 16.7 lett.b prevede:

"... Per le aree di pregio naturalistico coincidenti con gli elementi costitutivi della rete ecologica di primo e di secondo livello e sino ad un intorno di 20 m, distanza eventualmente ampliabile da parte del comune, non è consentita alcuna nuova espansione urbana e industriale, né sono consentiti interventi di carattere edificatorio, ad esclusione, per gli edifici esistenti, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento funzionale....."

#### **Modifica prevista**

Nessuna modifica prevista.

**Fonte:** *Comune di Cremona*

**N° protocollo:** 40166      **Data:** 26 Marzo 2013

**Oggetto:** Cavo Cerca

**Premessa:**

---

**Osservazione:**

Si chiede nel tratto urbano del cavo Cerca tombinato, di considerare e valutare in sede di Variante al Ptcp in corso, la seguente posizione:

- mantenimento nella cartografia del Ptcp, solo come indicazione di continuità, ma senza operabilità di vincoli alla trasformazione, del corridoio ecologico di 2° livello del cavo Cerca per il solo tratto tombinato nell'ambito urbano, ricompreso tra la via Brescia e la via Giuseppina, evidenziando comunque l'attenzione e la necessità di dar corso alla formazione, in superficie, di "nodi" (possiamo chiamarli stepping stone?) che sviluppino continuità alla rete e mantengano anche un segno formale (in superficie) della stessa, ciò a fronte della constatazione dell'interruzione reale operata dalla tombinatura del cavo.

In buona sostanza si propone, invece dell'apposizione di vincoli alla trasformazione, di dare indicazioni per attuare azioni di deframmentazione a fronte di una realtà manifesta (tombinatura), come d'altronde prevede la Regione per la propria rete (qualora venga a mancare la continuità della stessa), sfruttando alla bisogna le opportunità sottese alle possibili trasformazioni nel contesto urbano. Una simile strategia è anche già declinata nella Carta Pds 1.1 Carta strategica della rete ecologica del Piano dei servizi della Variante generale che si trova nel materiale inviato per la verifica col Ptcp, quando si indica gli Ambiti di trasformazione come possibili opportunità per creare nuove connessioni nella rete ecologica locale.

---

**Controdeduzione**

Si accoglie l'osservazione subordinata all'approvazione della modifica dell'art. 16.7 del PTCP

---

**Modifica prevista**

La richiesta trova riscontro all'art. 16.7 e 16.7bis della Normativa di Variante al PTCP e pertanto è subordinata all'approvazione della Variante al PTCP.

**Fonte:** *Acciaieria Arvedi S.p.a.*

**N° protocollo:** 63578      **Data:** 20 Maggio 2013

**Oggetto:** Orli di scarpata morfologica

**Premessa:** In corrispondenza del limite occidentale dello stabilimento, la scarpata si configura come un elemento di pregio morfologico – naturalistico, mentre, procedendo verso est la sua valenza dal punto di vista paesistico è di interesse scarso se non nullo a causa della realizzazione di interventi antropici realizzati nel tempo, regolarmente autorizzati dagli enti competenti, che ne hanno modificato l'andamento e la collocazione originaria.

#### **Osservazione**

Si chiede di provvedere alla corretta trasposizione dell'andamento degli orli di scarpata morfologica della zona in oggetto negli elaborati del PTCP, così come meglio dettagliato nella relazione "Osservazioni morfologiche di dettaglio" redatta dal Dott. Geol. Maurizio Facchin, proponendo così una modifica non sostanziale cartografica al PTCP e sottoponendo il solo orlo di scarpata di origine naturale al vincolo di cui all'art. 16.4 della normativa del PTCP.

#### **Controdeduzione**

Vista la relazione tecnica di cui al prot. n. 75103 del 12/06/2013 si esprimono le seguenti conclusioni:

1. L'area oggetto della osservazione proposta di modifica non sostanziale cartografica al PTCP, risulta pesantemente antropizzata e oggettivamente compromessa dalla presenza dell'insediamento industriale **dell'Acciaieria Arvedi S.p.a.** e dalla realizzazione di quanto ad esso attiene sia dal punto di vista strutturale che da quello infrastrutturale.
2. Nonostante tale stato di cose, è ancora possibile riconoscere in tale area superfici topografiche poste a diverse quote, tra loro raccordate da orli di scarpata morfologica che ricalcano con ottima correlazione l'assetto storico-naturale dei luoghi, che risulta quindi principalmente derivante dal modellamento determinato dalle dinamiche fluviali (sistema di terrazzi fluviali incassati). Gli orli di scarpata morfologica presenti mostrano vario grado di naturalità/conservazione; in alcuni punti risultano fortemente antropizzati o addirittura smantellati.
3. Relativamente alla porzione ricadente nel **Comune di Spinadesco** si constata quanto segue:
  - a) nell'area oggetto della osservazione i dislivelli altimetrici, marcati dall'orlo di scarpata morfologica, sono netti e chiaramente percepibili; la scarpata è anche sede di vegetazione arborea.
  - b) Le scarpate riportate dalla cartografia del vigente PTCP fotografano con buona precisione e dettaglio tale assetto geomorfologico.
  - c) Contrariamente a quanto affermato nella relazione "*Valutazioni geomorfologiche di dettaglio*" che correda la richiesta di modifica non sostanziale cartografica al PTCP, non solo è possibile individuare su tutta l'area orli di scarpata morfologica, compreso quello oggetto della richiesta, ma è anche possibile verificare come tali lineamenti geomorfologici non si riferiscono ad "*...una situazione temporanea, pregressa, connessa a interventi dello stabilimento regolarmente autorizzati*" (rif. pag. 16 della relazione) ma rispecchino invece l'andamento naturale e, conseguentemente, la stessa genesi di origine fluviale di cui essi rappresentano una sorta di eloquente "testimonianza fossile", all'interno di un contesto antropizzato nel quale essi spiccano.
  - d) Analogamente anche l'affermazione: "...è stata individuata la presenza di scarpate ed elementi di origine antropica la cui valenza dal punto di vista paesaggistico è del tutto trascurabile" (rif. pag. 26 della relazione) risulta contraddetta da quanto sopra esposto e documentato.
4. Per quanto attiene al **Comune di Cremona**, si constata quanto segue:
  - a) l'orlo di terrazzo morfologico individuato dal PTCP non esiste più in quanto l'area risulta ormai totalmente antropizzata.

- b) La porzione di orlo di scarpata morfologica oggetto della richiesta non è cartografata dal vigente PTCP e risulta di natura esclusivamente antropica.

In conclusione, a seguito dell'analisi territoriale svolta (basata su dati cartografici anche di natura storica) e di uno specifico sopralluogo condotto sull'area oggetto della richiesta di cui all'oggetto, si conferma la validità generale del dato riportato dal vigente PTCP relativamente alle scarpate morfologiche (= orli di terrazzo morfologico) da questo cartografate nell'area in questione. Relativamente alla richiesta relativa alla porzione di territorio ricadente nel **Comune di Cremona** nulla si ha da eccepire rispetto a quanto esposto nella relazione "*Valutazioni geomorfologiche di dettaglio*" ed alla richiesta in oggetto. Relativamente alla richiesta relativa alla porzione di territorio ricadente nel **Comune di Spinadesco**, si conferma invece la reale presenza in tale ambito di orli di terrazzo morfologico ed il loro significato che rispecchia l'andamento naturale e, conseguentemente, la stessa genesi di origine di natura fluviale di cui essi rappresentano una sorta di eloquente "testimonianza fossile", motivo per cui (come documentato) la richiesta di modifica non sostanziale cartografica al PTCP risulta non sostenibile dal punto di vista geomorfologico e pertanto non ammissibile.

---

#### **Modifica prevista**

Nessuna modifica prevista.

**Fonte:** *Libera Associazione Agricoltori*

**N° protocollo:** 66349      **Data:** 24 Maggio 2013

**Oggetto:** Delimitazioni paesaggistiche

**Premessa:** La variante al P.T.C.P. di Cremona introduce nuove delimitazioni paesaggistiche con relativi vincoli i quali, analizzati dal punto di vista agricolo, limitano ulteriormente l'attività di coltivazione dei fondi.

**Osservazione:**

L'introduzione della "maglia centuriate romana" che, per quanto di interesse storico- naturalistico, non trova, a giudizio della scrivente, un riscontro pratico nell'attività agricola moderna.

I costi della meccanizzazione sostenuti dalle aziende agricole (acquisto macchine innovatrici, Gps satellitari, ecc.), sono giustificati nel momento in cui le stesse hanno la possibilità di lavorare appezzamenti di notevoli dimensioni senza delimitazioni di carattere storico quali filari, strade bianche, ecc.

**Controdeduzione**

Si accoglie l'osservazione, almeno per quanto attiene la coerenza del vincolo; la stessa assume, infatti, una valenza di indirizzo.

**Modifica prevista**

Viene modificato parzialmente l'art. 16, per i commi di riferimento

**Osservazione:**

L'individuazione degli ambiti con prevalenza di campi baulati e relativo vincolo di mantenimento, limita fortemente le aziende durante le operazioni di irrigazione.

L'impossibilità di poter effettuare operazioni di livellamento terreni e modifica delle pendenze, non permette l'adozione di nuovi sistemi più efficaci e razionali da utilizzare durante la fase di sgrondo delle acque.

Si evidenzia il fatto che, detto vincolo, comporta generalmente un notevole aumento dei tempi e costi di lavoro.

**Controdeduzione**

Si accoglie l'osservazione, almeno per quanto attiene la coerenza del vincolo; la stessa assume, infatti, una valenza di indirizzo

**Modifica prevista**

Viene modificato parzialmente l'art. 16, per i commi di riferimento

**Osservazione:**

L'introduzione di ulteriori vincoli derivanti da reti ecologiche, aree a rischio archeologico, percorsi panoramici e ancora fasce di rispetto, limitano drasticamente le scelte e le tecniche agronomiche da adottare le quali risultano già fortemente penalizzate da restrizioni dettate da norme comunitarie legate alla Pac quali la condizionalità.

**Controdeduzione**

Per quanto concerne i fattori di vincolo, non direttamente riconducibili al PTR, viene accolta l'osservazione

**Modifica prevista**

Viene modificato in parte l'art. 16

**Fonte:** *Comune di Camisano*

**N° protocollo:** 78280      **Data:** 19 Giugno 2013

**Oggetto:** Reticolo idrico

**Premessa:**

---

**Osservazione:**

Da un confronto tra la variante al PTCP, messa a disposizione, e il RIM comunale, si ipotizza che alcuni fontanili non siano stati inseriti e che altri abbiano un numero di "teste" inferiori.

---

**Controdeduzione**

Si accoglie l'osservazione

---

**Modifica prevista**

La modifica cartografica verrà fatta in seguito all'adozione del documento preliminare

**Fonte:** Arpa Lombardia

**N° protocollo:** 83667      **Data:** 2 Luglio 2013

**Oggetto:** Proposta di Piano - invarianza idraulica e invarianza della portata

**Premessa:** La variante include tra le direttive per la pianificazione comunale l'applicazione dei principi di "invarianza idraulica" e di "invarianza della portata" ai processi di pianificazione e sviluppo del territorio che interesseranno i Comuni dell'area centrale e dell'area orientale della Provincia.

---

**Osservazione:**

Si ritiene che l'applicazione di tali principi potrebbe essere estesa all'intero territorio provinciale con la finalità di contribuire a far sì che le problematiche idrauliche, conseguenti all'impermeabilizzazione dei suoli, non vengano a presentarsi anche laddove, tutt'ora, non si sono ancora manifestate. Si sottolineano, inoltre, le potenziali ricadute positive sulla qualità delle acque superficiali che potranno essere indotte da un'efficace gestione delle acque meteoriche urbane, in applicazione di tali principi.

---

**Controdeduzione**

Si accoglie l'osservazione pervenuta

---

**Modifica prevista**

Tra adozione ed approvazione verrà integrato l'art.11 della Normativa del PTCP – Direttive per la redazione del Governo del Territorio (PGT) integrandolo con la direttiva di considerare l'applicazione del principio di invarianza idraulica da estendersi all'intero territorio provinciale. Al momento sarà solo un indirizzo in attesa del Progetto di Legge di difesa del suolo della Regione Lombardia

---

**Osservazione:**

Si ritiene opportuno garantire, inoltre, che l'applicazione del principio di invarianza idraulica sia volta, non solo ad assicurare un'efficace laminazione delle acque, ma anche, ove possibile, alla loro infiltrazione nel suolo (principio di invarianza idrologica), nonché orientata a prevedere l'adozione di forme di drenaggio urbano sostenibile delle acque meteoriche, per le quali appare auspicabile la definizione di best practices di riferimento.

---

**Controdeduzione**

Si accoglie l'osservazione pervenuta in attesa di una normativa sovraordinata che indichi le "best practices" di riferimento.

---

**Modifica prevista**

Tra adozione ed approvazione verrà integrato l'art.11 della Normativa del PTCP – Direttive per la redazione del Governo del Territorio (PGT) integrandolo con la direttiva di considerare l'applicazione del principio di invarianza idraulica e invarianza idrologica. Al momento sarà solo un indirizzo in attesa del Progetto di Legge di difesa del suolo della Regione Lombardia.

**Fonte:** Arpa Lombardia

**N°protocollo:** 83667      **Data:** 2 Luglio 2013

**Premessa:** La normativa prevede di demandare ai Comuni l'individuazione di specifiche norme di tutela entro i "regolamenti comunali del verde".

---

**Osservazione:**

Si suggerisce di valutare l'opportunità di consentire l'individuazione di norme di tutela anche all'interno dei PGT, per i Comuni sprovvisti del succitato regolamento comunale.

---

**Controdeduzione**

Si accoglie l'osservazione pervenuta.

---

**Modifica prevista**

*Ai Comuni è demandato il compito di inserire apposite norme di tutela nel "regolamento comunale per il verde", e nel caso tale strumento non fosse disponibile, dovranno essere previste puntali norme di salvaguardia nel PGT. Alla Provincia è demandato il compito di esprimere il parere di conformità dei PGT comunali.*

**Fonte:** Arpa Lombardia

**N°protocollo:** 83667      **Data:** 2 Luglio 2013

**Premessa:** Riferimento agli articoli normativi che prevedono la possibilità di stralcio degli elementi di tutela individuati dal PTCP (es. scarpate morfologiche, rete ecologica) *“solo a seguito di una compensazione di valore paesaggistico-ambientale stabilita applicando i criteri di cui alla d.g.r. 11045/2002”*

---

**Osservazione:**

Si ritiene che i criteri di compensazione dovrebbero essere più opportunamente definiti, in quanto nella deliberazione regionale richiamata non si riscontrano indicazioni in ordine alla determinazione di compensazioni ambientali o paesaggistiche. Si segnala, al riguardo, la metodologia per la definizione delle misure di compensazione ambientale definita nel d.d.g. n. 4517/2007 *“Criteri ed indirizzi tecnico progettuali per il miglioramento del rapporto fra infrastrutture stradali ed ambiente naturale”*.

---

**Controdeduzione**

Il riferimento proposto nella normativa provinciale, volutamente, non prevede puntuali forme di compensazione in quanto, come riscontrabile al comma 4 dell'art. 16, vista la significativa difformità e persistenza di notevole forme ed esigenze di trasformazione del territorio, non si è ritenuto di prescrivere delle forme di intervento compensative puntuali, ma si è preferito demandare a delle valutazioni che consentano di cogliere le occasioni migliori di arricchimento e valorizzare il territorio anche attraverso la predisposizione di elaborati di analisi di dettaglio.

---

**Modifica prevista**

Nessuna modifica al testo originario

**Fonte:** Arpa Lombardia

**N° protocollo:** 83667      **Data:** 2 Luglio 2013

**Premessa:** Con riferimento agli articoli normativi inerenti ai fontanili, alle zone umide e alla rete ecologica, la variante prevede l'inammissibilità di "urbanizzazioni che isolino completamente l'elemento di tutela; ovvero è vietata l'edificazione lungo tutti i lati anche se vengono mantenute le distanze di tutela previste, onde mantenere la percezione visiva attraverso un cono ottico oltre che la continuità ecologica".

#### **Osservazione:**

Pur valutando positivamente il rafforzamento degli istituti di tutela relativi a tali elementi espresso dalla modifica normativa richiamata, si ritiene poco chiara la formulazione complessiva degli articoli normativi interessati, che prevedono, al contempo, la conferma del vincolo di inedificabilità già definito nel PTCP vigente e il nuovo divieto di urbanizzazione in una fascia più ampia, non sempre precisata in termini di estensione areale, previsto dalla variante. Si suggerisce, pertanto, di rivedere gli articoli normativi interessati ed eventualmente di prevederne una revisione finalizzata ad agevolare l'attuazione degli istituti di tutela in essi definiti.

#### **Controdeduzione**

L'art. in questione riporta *"..Non sono consentite opere di urbanizzazione e di nuova edificazione per un raggio di 50 metri dalla testa del fontanile e per una fascia di 10 metri su entrambi i lati lungo i primi 200 metri dell'asta, distanze eventualmente estendibili da parte del Comune, ad esclusione, per gli edifici esistenti, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento funzionale. Gli eventuali ampliamenti potranno essere effettuati esclusivamente nella direzione opposta a quella della testa del fontanile. Non è ammesso comunque prevedere urbanizzazioni che isolino completamente l'elemento di tutela; ovvero è vietata l'edificazione lungo tutti i lati anche se vengono mantenute le distanze di tutela previste, onde mantenerne la percezione visiva attraverso un cono ottico oltre che la continuità ecologica nell'intorno di 300 mt..."*.

Si ritengono chiare e definite le fasce di rispetto considerate.

#### **Modifica prevista**

Nessuna modifica al testo originario

**Fonte:** Arpa Lombardia

**N° protocollo:** 83667      **Data:** 2 Luglio 2013

**Oggetto:** Proposta di Piano – Idoneità nuovi bacini

**Premessa:** Con riferimento all'articolo normativo inerente la verifica dell'idoneità paesistico-ambientale dei bacini di nuova escavazione alimentati da falda idrica per l'allevamento ittico e la pesca sportiva

---

**Osservazione:**

Si ritiene opportuno chiarire le ragioni che hanno portato all'eliminazione del vincolo di utilizzo di sole specie autoctone o di specie alloctone delle quali sia dimostrata l'impossibilità di acclimatazione in ambiente naturale o l'adozione di tecniche che ne impediscano l'immissione accidentale in natura. Si sottolinea, al riguardo, che il ricorso a specie ittiche alloctone potrebbe costituire un rischio potenziale per gli ecosistemi naturali qualora avvenisse la diffusione, anche di natura accidentale, di tali specie nell'ambiente circostante.

---

**Controdeduzione**

Si accoglie l'osservazione

---

**Modifica prevista**

.....

- a. *siano di regola isolati dalle falde idriche. Gli allevamenti alimentati dalle falde idriche sono da ritenersi autorizzabili esclusivamente nei laghi di cava esistenti o in quelli previsti dal Piano provinciale delle cave;*
- b. *non siano localizzati nelle fasce A e B del PAI (vedi Carta delle tutele e delle salvaguardie);*
- c. *utilizzino specie autoctone o, se alloctone, di cui sia dimostrata l'impossibilità di acclimatazione in ambiente naturale o che adottino tecniche che impediscano, anche in occasione di eventi straordinari, l'immissione accidentale in natura di esemplari appartenenti alle specie allevate;*
- d. *prevedano un impianto di monitoraggio in continuo della qualità delle acque e, per gli allevamenti collocati nei bacini di cava, del livello freaticometrico.*

.....

**Fonte:** Arpa Lombardia

**N°protocollo:** 83667      **Data:** 2 Luglio 2013

**Oggetto:** Proposta di Piano – Aziende rischio incidenza rilevante

**Premessa:** Con riferimento all'articolo normativo inerente le salvaguardie territoriali

---

**Osservazione:**

Si segnala che la d.g.r. 7/19794/2004, citata tra i riferimenti normativi relativi alle aziende a rischio di incidente rilevante, è stata revocata dalla d.g.r. 9/3753/2012, alla quale si ritiene debba essere fatto opportuno riferimento.

---

**Controdeduzione**

Si accoglie l'osservazione pervenuta.

---

**Modifica prevista**

.....

*le aree interessate da impianti e/o attività a rischio d'incidente rilevante ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 334/1999, per le quali il PTCP disciplinerà, sulla scorta dei criteri definiti dal DM 9/2001 e dalla DGR 9/3753/2012, le relazioni tra gli stabilimenti e gli elementi territoriali e ambientali vulnerabili e le reti e i nodi infrastrutturali di trasporto, tecnologici ed energetici, tenendo conto delle aree a rischio di catastrofi naturali indicate nel Piano di protezione civile.*

.....

---

**Osservazione:**

Si rinnova, inoltre, il suggerimento di includere negli elaborati cartografici di supporto allo strumento di pianificazione provinciale le aree di danno delle aziende a rischio di incidente rilevante come definite negli Elaborati tecnici Rischio di Incidenti Rilevanti (ERIR) predisposti dai Comuni, già proposto nelle osservazioni in merito al Documento di scoping inviate a seguito della convocazione della prima seduta della conferenza di valutazione della VAS.

---

**Controdeduzione**

Il dato non è stato cartografato in quanto si tratta di un tema assoggettabile a continue variazioni che porterebbe alla evidenziazione di vincoli non corrispondenti alla realtà.

---

**Modifica prevista**

Nessuna modifica

**Fonte:** Arpa Lombardia

**N°protocollo:** 83667      **Data:** 2 Luglio 2013

**Oggetto:** Proposta di Piano – Indicazioni di tutela

**Premessa:**

---

**Osservazione:**

Si suggerisce di verificare che le indicazioni di tutela contenute nella Relazione tecnica siano integralmente riportate entro la normativa di piano. Si ritiene, infatti, che disposizioni, pur di carattere indicativo, non incluse nella normativa difficilmente potranno trovare riscontro applicativo.

---

**Controdeduzione**

Si evidenzia come la relazione tecnica di variante al PTCP 2013 (integrazioni al documento direttore), assuma una valenza di indirizzo, a carattere descrittivo, in cui siano individuate le linee di sviluppo locale prevalente. Mentre, l'allegato in cui è declinata la normativa tecnica assume un valore di cogenza, in quanto assume il ruolo di vincolo imprescindibile a cui la pianificazione locale deve far riferimento. In tal senso si osserva che i due documenti, pur complementari, non sono completamente sovrapponibili in quanto tendono ad assumere una valenza e una finalità profondamente diversa.

---

**Modifica prevista**

Nessuna modifica

**Fonte:** Arpa Lombardia

**N° protocollo:** 83667      **Data:** 2 Luglio 2013

**Oggetto:** Rapporto ambientale - Monitoraggio PTCP vigente

**Premessa:** Il Rapporto ambientale contiene una sintesi delle risultanze delle attività di monitoraggio dell'attuazione del PTCP vigente, effettuate tra il 2011 e il 2012. Il Rapporto ambientale precisa che il monitoraggio dell'attuazione del piano è funzionale a "individuare come e quanto siano stati recepiti gli indirizzi del PTCP da parte degli enti e dove il piano provinciale non sia in linea con le esigenze espresse dal territorio e ancora dove le linee programmatiche e le politiche devono essere riviste". Al riguardo, con la finalità di valorizzare adeguatamente le risultanze delle attività di monitoraggio condotte, sarebbe stato opportuno specificare quali contenuti della variante siano stati da esse ispirati, contribuendo, in tal modo, a restituire un quadro più esaustivo delle premesse su cui si è basata la variante.

Anche in considerazione del proposito di confermare, per la presente variante, il programma di monitoraggio definito nel PTCP vigente<sup>9</sup>, si osserva inoltre quanto segue:

---

**Osservazione:**

Sarebbe stato opportuno esplicitare le motivazioni che hanno portato alla selezione di un sottoinsieme di indicatori per le attività di monitoraggio effettuate, in luogo del rilevamento di tutti gli indicatori giudicati 'prioritari' nel programma di monitoraggio definito nel PTCP vigente, nonché i criteri che hanno guidato la selezione stessa.

---

**Controdeduzione**

L'individuazione degli indicatori di supporto è stata effettuata con l'intento di verificare, in maniera più dettagliata, eventuali situazioni di criticità riscontrate tramite il monitoraggio degli indicatori prioritari. Per una più precisa valutazione, in ordine alle modalità di individuazione e scelta degli indicatori, si rimanda al piano di monitoraggio redatto in fase di predisposizione del PTCP vigente.

---

**Modifica prevista**

Nessuna modifica prevista

---

**Osservazione:**

Sarebbe stato opportuno prevedere un momento di sintesi delle attività di monitoraggio svolte, finalizzato a evidenziare, in particolare, il grado di raggiungimento degli obiettivi posti alla base del PTCP vigente e di attuazione delle indicazioni da esso previste, nonché il loro recepimento da parte degli Enti locali.

---

**Controdeduzione**

All'interno del capitolo 3.5 del Rapporto Ambientale è stato riportato un breve riassunto dell'attività di monitoraggio svolta nel periodo Dicembre 2011/Marzo 2012. Per una valutazione globale si rimanda alla documentazione disponibile sul sito della Provincia.

---

**Modifica prevista**

Nessuna modifica prevista

**Fonte:** Arpa Lombardia

**N° protocollo:** 83667      **Data:** 2 Luglio 2013

**Oggetto:** Rapporto ambientale - Quadro ambientale di riferimento

**Premessa:** Si richiamano le osservazioni in merito al Documento di scoping, che recavano, tra l'altro, indicazioni per l'impostazione e la definizione dei contenuti dell'analisi di contesto ambientale.

Si sottolinea che il quadro ambientale sviluppato per la variante al PTCP potrebbe costituire un opportuno riferimento anche per i processi di VAS dei PGT, che nella prassi si relazionano con i contenuti dello strumento pianificatorio provinciale.

---

**Osservazione:**

Con riferimento alle osservazioni in merito al Documento di scoping già richiamate, si sottolinea, in particolare, l'importanza di predisporre una sintesi del quadro ambientale, che restituisca le potenzialità e le criticità del territorio provinciale, anche in coerenza con quanto dichiarato nel Documento di scoping in ordine alla volontà di evidenziare, nel Rapporto ambientale, le *“possibili criticità che potrebbero insistere sul territorio e che quindi, nelle diverse fasi di stesura del PTCP, dovranno essere tenute in considerazione”*;

---

**Controdeduzione**

Quanto osservato trova una sua applicazione nel capitolo 4 del Rapporto Ambientale, in cui è riscontrabile una sintesi del quadro ambientale di riferimento relativo alla Provincia di Cremona. Nel capitolo 7, invece, segue un'analisi delle criticità e opportunità derivanti dalle modifiche proposte nella variante al PTCP in esame, correlate al quadro ambientale di riferimento.

---

**Modifica prevista**

Nessuna modifica prevista

---

**Osservazione:**

Si rileva che il Rapporto ambientale non contiene un approfondimento conoscitivo per tutte le tematiche che nel Documento di scoping erano state incluse nell'analisi preliminare dello stato dell'ambiente e per le quali il Documento di scoping individuava spunti di approfondimento che avrebbero dovuto essere sviluppati proprio nel Rapporto ambientale;

---

**Controdeduzione**

La modulazione del quadro ambientale, nel documento di scoping è stata effettuata a livello generalista, quindi, senza considerare gli aspetti di dettaglio che avrebbero caratterizzato la variante al PTCP. Mentre, solo in seguito alla definizione della variante al PTCP, si è optato per una migliore e più attenta costruzione del quadro conoscitivo, tale da garantire una analisi più mirata e meno dispersiva.

---

**Modifica prevista**

Nessuna modifica prevista

---

**Osservazione:**

Il quadro ambientale predisposto reca alcuni riferimenti a norme abrogate, che si ritiene opportuno verificare e sistemare

---

**Controdeduzione**

Si prende atto dell'osservazione pervenuta, pur ritenendo che tali varianti non comportino una modifica di rilievo rispetto alle valutazioni proposte.

---

**Modifica prevista**

Nessuna modifica prevista

**Osservazione:**

I contenuti del quadro ambientale potrebbero essere opportunamente aggiornati, sulla base di quanto già indicato nelle osservazioni in merito al Documento di scoping. Si segnala, inoltre, la disponibilità dell'aggiornamento al 2010 dell'INventario Emissioni Aria (INEMAR) e l'opportunità di includere nel quadro ambientale ulteriori elementi conoscitivi inerenti a tematiche quali i siti contaminati/bonificati o gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili presenti sul territorio provinciale.

---

**Controdeduzione**

Si ritiene che il quadro conoscitivo, in prima istanza proposto nel documento di scoping e, solo in seguito, approfondito nel Rapporto Ambientale, abbia avuto la finalità di andare ad analizzare, con un dettaglio a scala provinciale, le valenze locali, con particolare riferimento ai tematismi che, sia nella delibera di avvio, sia nel documento direttore, erano stati individuati quali facenti parte della variante. In ogni caso, anche rispetto allo spunto conoscitivo proposto, verrà valutata la possibilità e necessità di formulare ulteriori approfondimenti rispetto a quelli già proposti.

---

**Modifica prevista**

Eventuali modifiche saranno verificate puntualmente

**Fonte:** Arpa Lombardia

**N°protocollo:** 83667      **Data:** 2 Luglio 2013

**Oggetto:** Rapporto ambientale - Analisi di coerenza

**Premessa:** Il Rapporto ambientale contiene un'analisi di coerenza degli obiettivi posti alla base della variante al PTCP con gli obiettivi di sostenibilità e il quadro pianificatorio e programmatico assunti a riferimento per il processo di valutazione ambientale. Al riguardo, si richiamano le pertinenti considerazioni contenute nelle osservazioni in merito al Documento di scoping.

---

**Osservazione:**

Si suggerisce inoltre di valutare l'opportunità di prevedere tra le attività di monitoraggio del piano opportune modalità atte a verificare in fase attuativa la coerenza del piano con i predetti elementi, anche ad approfondimento dei giudizi di "coerenza parziale" evidenziati dal Rapporto ambientale.

---

**Controdeduzione**

Per quanto attiene la fase di monitoraggio si ritiene utile mantenere i medesimi indicatori proposti nel PTCP vigente. Questi, infatti, tendono a descrivere in modo coerente ed esaustivo quelle che sono le variabili ambientali che caratterizzano il territorio. La decisione di mantenere gli stessi indicatori, inoltre, ha la finalità di consentire la comparazione tra i risultati del monitoraggio già effettuati e i dati puntuali che scaturiranno da successive valutazioni. Solo in tal modo sarà possibile verificare il reale andamento dello sviluppo territoriale e, conseguentemente, proporre azioni diverse rispetto a quelle già individuate.

---

**Modifica prevista**

Nessuna modifica prevista

**Fonte:** Arpa Lombardia

**N°protocollo:** 83667      **Data:** 2 Luglio 2013

**Oggetto:** Rapporto ambientale - Valutazione degli effetti sull'ambiente

**Premessa:** In considerazione dei contenuti della variante, orientata a incrementare gli istituti di tutela presenti sul territorio provinciale, si ritiene congruo il metodo di valutazione utilizzato.

---

**Osservazione:**

Si suggerisce di verificare i contenuti delle valutazioni effettuate a seguito dell'aggiornamento e delle integrazioni del quadro ambientale di riferimento suggeriti in precedenza.

---

**Controdeduzione**

Come anticipato in precedenza, si reputa che il quadro ambientale, così come formulato nel Rapporto Ambientale, trovi una sua prima e significativa rispondenza nella valutazione di quelli che possono essere considerati i riscontri rispetto alla sostenibilità delle scelte effettuate. In ogni caso, eventuali riformulazioni del quadro ambientale verranno effettuate solo per quelle tematiche strettamente interconnesse con l'oggetto della variante, al fine di fornire delle valutazioni puntuali e di sintesi.

---

**Modifica prevista**

Nessuna modifica prevista

**Fonte:** Arpa Lombardia

**N°protocollo:** 83667      **Data:** 2 Luglio 2013

**Oggetto:** Rapporto ambientale - Monitoraggio

**Premessa:** In merito al monitoraggio, il Rapporto ambientale precisa che saranno mantenuti gli indicatori già previsti dal vigente PTCP. In considerazione dei contenuti della variante, si ritiene condivisibile tale proposito. Si osserva, tuttavia, quanto segue:

---

**Osservazione:**

Si richiama quanto in precedenza osservato in merito al monitoraggio dell'attuazione del PTCP vigente.

---

**Controdeduzione**

Come già anticipato, la scelta degli indicatori e la modulazione degli stessi è stata effettuata considerando, sia una continuità valutativa rispetto al piano di monitoraggio già vigente, sia per poter adeguatamente analizzare i tematismi oggetto di variante. In tal senso, non si reputa necessario e utile procedere a delle modifiche del piano di monitoraggio.

---

**Modifica prevista**

Nessuna modifica prevista

---

**Osservazione:**

Appare opportuno precisare in quali casi sarà attivata la rilevazione degli "indicatori di supporto", per i quali il Rapporto ambientale precisa che "*possono eventualmente essere attivati per situazioni specifiche o approfondimenti successivi*", che non sono stati rilevati nelle attività di monitoraggio condotte tra il 2011 e il 2012.

---

**Controdeduzione**

Gli indicatori di supporto hanno una significativa valenza descrittiva in cui, rispetto a delle tematiche di particolare rilievo, è possibile procedere a delle analisi di dettaglio. In ogni caso, in fase di redazione del piano di monitoraggio, tali indicatori verranno sempre tenuti in considerazione per la formulazione dei report periodici

---

**Modifica prevista**

Nessuna modifica prevista

---

**Osservazione:**

Si suggerisce di verificare la coerenza e la completezza degli indicatori individuati a seguito dell'aggiornamento del quadro ambientale di riferimento e della conseguente verifica dei contenuti della valutazione degli effetti sull'ambiente suggeriti in precedenza.

---

**Controdeduzione**

Come già esplicitato, il quadro ambientale verrà aggiornato solo e prevalentemente rispetto ad alcune puntuali significatività che, comunque, non comporteranno delle modifiche, né di sostanza né di forma, nel piano di monitoraggio

---

**Modifica prevista**

Nessuna modifica prevista

**Fonte:** Provincia di Cremona - Area Infrastrutture Stradali e Patrimonio

**N° protocollo:** 83596      **Data:** 3 Luglio 2013

**Oggetto:** Proposta di modifica dell'art. 19 della Normativa

**Premessa:** All'interno dell'art. 19 si ritiene di dover modificare:

---

**Osservazione:**

2° capoverso: tra le parole *"..... riportate ai successivi punti 4, 5, 6, 8 relative alle aree ... "* non è citato il punto 7, che dovrebbe, invece, essere riportato

---

**Controdeduzione**

Si recepisce l'osservazione pervenuta.

---

**Modifica prevista**

*"...Il PTCP recepisce le salvaguardie, di cui alla legislazione e ai piani vigenti, riportate nei successivi punti 1, 2, 3, e ne introduce di nuove, riportate ai successivi punti 4, 5, 6, 7 e 8 relative alle aree in cui è prevista la localizzazione di infrastrutture per la mobilità di interesse del PTCP e alle aree individuate nel PAI come fascia C..."*

---

**Osservazione:**

punto 2, lettera "a": eliminare il riferimento alla *"classificazione stradale riportata nel Piano della Viabilità Provinciale"* in quanto superata dalla classificazione funzionale successivamente approvata dalla Regione Lombardia;

---

**Controdeduzione**

Si prende atto dell'osservazione pervenuta.

---

**Modifica prevista**

*"...Per le strade vigono le distanze minime dal confine stradale definite dal DPR 495/1992 in base alla classificazione contenuta nell'art. 2 del D.Lgs 285/1992 Nuovo Codice della Strada. Nelle more di quanto previsto al riguardo del comma 8 del suddetto art. 2 del D.Lgs. 285/1992, tale classificazione è effettuata in via temporanea, tenendo conto della classificazione funzionale approvata con d.g.r. 7/19709 del 3 dicembre 2004 e riportata nel Piano della viabilità provinciale approvato con D.C.P. n. 18/2004, ponendo le seguenti salvaguardie sulle strade provinciali..."*

---

**Osservazione:**

Tabella A:

- i) *opere N1-N2-N3-N5-R7-R11-R14:* aggiornare i dati relativamente ai provvedimenti di approvazione ed allo stato di avanzamento progettuale; l'ampiezza della fascia di rispetto stradale è pari a *60 m* per le strade di tipo "A", *40 m* per le strade di tipo "B" e *30 m* per le strade di tipo "C"; l'ampiezza del corridoio di salvaguardia è pari a *quanto previsto nel relativo progetto approvato e/o a quanto disposto nell'art. 19, punto 4, della Normativa del P.T.C.P.*
- ii) *opere N4-P5-P9:* eliminare tra le opere a carattere prescrittivo
- iii) *opera R1:* eliminare i riferimenti al 1° lotto in quanto già ultimato ed aggiornare i riferimenti al 2° lotto
- iv) *opere P3-R5-R6-R8-R16:* eliminare in quanto già ultimate
- v) dovrebbero essere inserite le seguenti ulteriori opere: *Tangenziale Sud di Soresina* (in corso di realizzazione: sostituirà il tracciato attuale della S,P, n. 89 posto all'interno dell'abitato comunale): *Potenziamento della ex S,S, n. 415 tra Castelleone e Crema* (opera a carattere prescrittivo): *Tangenziale Ovest di S. Giovanni in Croce* (opera a carattere prescrittivo)

---

**Controdeduzione**

Si recepisce l'osservazione pervenuta.

---

**Modifica prevista**

Tra adozione ed approvazione verrà modificata la tabella A allegata alla normativa del PTCP.

**Fonte:** Provincia di Cremona - Area Infrastrutture Stradali e Patrimonio

**N° protocollo:** 83596      **Data:** 3 Luglio 2013

**Oggetto:** Tavole cartografiche pubblicate

**Premessa:** Le tavole cartografiche pubblicate presentano alcune imprecisioni rispetto lo stato d'avanzamento progettuale o lo stato di fatto di alcune opere.

---

**Osservazione:**

Le tavole devono essere aggiornate con la cartografia inviata dallo Scrivente con la nota prot. n. 79792 del 24,06.2013

---

**Controdeduzione**

Si recepisce l'osservazione pervenuta.

---

**Modifica prevista**

Le tavole verranno modificate con i dati aggiornati forniti dalla Provincia di Cremona – Area infrastrutture stradali e patrimonio

---

**Osservazione:**

Dato che la "*Carta B degli indirizzi per il sistema insediativo ed infrastrutturale*" - avente valenza indicativa - contiene anche tutti gli interventi riportati nella "*Carta D delle tutele e delle salvaguardie*" - avente valenza prescrittiva - è necessario, per evitare incongruenze, che siano aggiornate entrambe le cartografie: si suggerisce, altresì, per maggiore chiarezza di eliminare nella predetta carta "B" quanto già riportato nella carta "D"

---

**Controdeduzione**

Si recepisce l'osservazione pervenuta.

---

**Modifica prevista**

Si recepisce l'osservazione pervenuta.

Fonte: Provincia di Cremona – Settore Agricoltura e Ambiente

N° protocollo: 160      Data: 5 Luglio 2013

Oggetto: Normativa

Premessa: Relativamente alla normativa si osserva che:

#### Osservazione:

Nella articolazione dell'art. 16, vengono proposte alcune modifiche sia di forma sia di contenuto, atte, appunto, a meglio modulare la cogenza e attuabilità di alcuni vincoli.

Di seguito viene proposto un confronto comparato tra l'art. 16 originariamente proposto e la richiesta di variante proposta.

#### PROPOSTA ORIGINALE

##### **Art. 16 - Aree soggette a regime di tutela del PTCP**

Le tutele definite dal PTCP riguardano le aree con caratteri di elevata qualità paesistico-ambientale non indicate nei regimi di tutela nazionale e regionale o se indicate di miglior specificazione degli stessi. La tutela di queste aree ha come obiettivo il mantenimento e, dove possibile, l'incremento dell'efficacia ecologica, della qualità estetico-visuale e dei riferimenti storico-culturali. Tali aree non devono quindi essere oggetto di interventi che comportino il loro degrado e/o la perdita delle loro caratteristiche. Al riguardo, l'attivazione di pratiche agricole coerenti con gli obiettivi di tutela di seguito indicati potrà essere oggetto di incentivi economici.

Dopo l'approvazione del PTCP, il Comune recepisce nel proprio strumento urbanistico le tutele riportate in questo articolo, adattando, in collaborazione con l'Ufficio di Piano provinciale, le relative indicazioni agli specifici caratteri del proprio territorio; nel caso il Comune non proceda all'adeguamento le discipline espresse nel presente articolo sono (fatte salve) comunque vigenti. Il Comune e la Provincia definisce/ono inoltre le modalità sanzionatorie a carico dei responsabili di attività e di interventi che compromettono anche in modo parziale le aree di tutela del presente articolo. Tali sanzioni consistranno in interventi di ripristino delle precedenti condizioni delle aree danneggiate o, in alternativa, in opere di compensazione o in risarcimenti equivalenti al danno causato.

Le aree e i beni tutelati sono riportati nella *Carta delle tutele e delle salvaguardie*. Per quanto attiene ai fontanili e alle zone umide di cui ai successivi punti 5, 6, 12, e 15 la loro migliore

#### PROPOSTA VARIANTE

##### (IN GRASSETTO LE PARTI AGGIUNTE)

##### **Art. 16 - Aree soggette a regime di tutela del PTCP**

Le tutele definite dal PTCP riguardano le aree con caratteri di elevata qualità paesistico-ambientale non indicate nei regimi di tutela nazionale e regionale o se indicate di miglior specificazione degli stessi. La tutela di queste aree ha come obiettivo il mantenimento e, dove possibile, l'incremento dell'efficacia ecologica, della qualità estetico-visuale e dei riferimenti storico-culturali. ~~Tali aree non devono quindi essere oggetto di interventi che comportino il loro degrado e/o la loro perdita anche parziale delle loro caratteristiche. Al riguardo, l'attivazione di pratiche agricole coerenti con gli obiettivi di tutela di seguito indicati potrà essere oggetto di incentivi economici.~~

~~Entro due anni dall'approvazione dall'~~ Dopo l'approvazione del PTCP, il Comune recepisce nel proprio strumento urbanistico le tutele riportate in questo articolo, adattando, in collaborazione con l'Ufficio di Piano provinciale, le relative indicazioni agli specifici caratteri del proprio territorio; nel caso il Comune non proceda all'adeguamento le discipline espresse nel presente articolo sono (fatte salve) comunque vigenti. ~~Il Comune e la Provincia definisce/ono inoltre le modalità sanzionatorie a carico dei responsabili di attività e di interventi che compromettono anche in modo parziale le aree di tutela del presente articolo della rete ecologica di primo e di secondo livello. Tali sanzioni consistranno in interventi di ripristino delle precedenti condizioni delle aree danneggiate o, in alternativa, in opere di compensazione o in risarcimenti equivalenti al danno causato.~~

**Per una più puntuale definizione delle forme di vincolo riconducibili ai diversi tematismi si rimanda ai paragrafi di seguito riportati.**

individuazione è demandata ai Comuni anche sulla base di appositi censimenti effettuati dalla Provincia, in collaborazione con i Comuni.

.....

**Comma 1**

“... ”

...escavazioni per attività estrattiva, opere di canalizzazione, dovranno prevedere assetti finali che possano modificare, senza snaturare, gli elementi predominanti del geosito, con particolare attenzione alla tutela delle scarpate morfologiche, prevedendo la possibilità di modifica dell'andamento ma non di eliminazione delle stesse.

...”

**Comma 2**

Principali Navigli storici, canali di bonifica e rete irrigua di interesse regionale. Gli interventi sui canali dovranno tenere conto del valore storico-culturale e naturalistico – ambientale del canale nel suo complesso promuovendo e potenziando i percorsi ciclo-pedonali. Infrastrutture idrografiche artificiali della pianura di cui alla lettera c dell'art 21 comma 5 del PPR:

- a. Canale Vacchelli, – repertori n. 5
- b. Dugale Delmona, – repertori n. 6
- c. Naviglio Civico di Cremona, – repertori n. 7
- d. Naviglio Nuovo e Naviglio Grande Pallavicino, – repertori n. 8
- e. Roggia Maggia, – repertori n. 9.

Per i corsi d'acqua artificiali sopra elencati non sono consentite attività o azioni che comportino in modo diretto o indiretto l'alterazione o il degrado dei caratteri paesistici e ambientali dei beni oggetto di tutela.

**Comma 4**

“... ”

Per gli orli di scarpata principali e secondari non sono consentiti interventi e trasformazioni che

Le aree e i beni tutelati sono riportati nella *Carta delle tutele e delle salvaguardie*.

~~Per quanto attiene ai fontanili e alle zone umide di cui ai successivi punti 5, 6, 12, e 15 la loro migliore individuazione è demandata ai Comuni anche sulla base di appositi censimenti effettuati dalla Provincia, in collaborazione con i Comuni.~~

.....

**Comma 1**

“... ”

...escavazioni per attività estrattiva prevista dalla pianificazione di settore, opere di canalizzazione, dovranno prevedere assetti finali che possano modificare, senza snaturare, gli elementi **predominanti di prevalente interesse geomorfologico e paesistico** del geosito, con particolare attenzione alla tutela delle scarpate.

...”

**Comma 2**

Principali Navigli storici, canali di bonifica e rete irrigua di interesse regionale.

**forme di tutela**

**Compatibilmente con la funzione di bonifica e irrigazione e alla garanzia dell'efficienza di natura idraulica**, gli interventi sui canali dovranno tenere conto anche del valore storico-culturale e naturalistico – ambientale del canale nel suo complesso, promuovendo e potenziando, ove possibile, i percorsi ciclo-pedonali.

Infrastrutture idrografiche artificiali della pianura di cui alla lettera c dell'art 21 comma 5 del PPR:

- a. Canale Vacchelli, – repertori n. 5
- b. Dugale Delmona, – repertori n. 6
- c. Naviglio Civico di Cremona, – repertori n. 7
- d. Naviglio Nuovo e Naviglio Grande Pallavicino, – repertori n. 8
- e. Roggia Maggia, – repertori n. 9.

Per i corsi d'acqua artificiali sopra elencati non sono consentite attività o azioni che comportino in modo diretto o indiretto l'alterazione o il degrado dei caratteri paesistici e ambientali dei beni oggetto di tutela.

**Comma 4**

“... ”

Per gli orli di scarpata principali e secondari naturali non sono consentiti interventi e

alterino i loro caratteri morfologici, paesaggistici e naturalistici. Si ritengono inaccettabili gli interventi di urbanizzazione e di nuova edificazione per una fascia di 10 metri in entrambe le direzioni dall'orlo di tali scarpate, distanza eventualmente estendibile da parte del Comune, mentre sono consentiti, per gli edifici esistenti, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento funzionale; gli eventuali ampliamenti devono svilupparsi nella direzione opposta all'orlo di scarpata.

Si ritengono inoltre inaccettabili quegli interventi di natura non edificatoria, quali ad esempio le attività di cava, di piscicoltura e/o pesca sportiva e le bonifiche agricole (o comunque interventi estrattivi in fondi agricoli), che portano a una riduzione della valenza simbolica degli elementi evocativi di paesaggi originari o della valenza estetico-percettiva, alla perdita dei riferimenti del disegno territoriale originario e al complessivo peggioramento dei caratteri naturali della vegetazione esistente.

...

In caso di richiesta di variante dovrà essere fornita alla provincia una relazione firmata da tecnico abilitato (geologo) accompagnata da cartografia in formato shapefile delle scarpate.

Qualora i comuni tramite PGT o altro strumento urbanistico soggetto a parere provinciale debbano destinare un'area su cui insiste una o più scarpate morfologiche o loro fascia di rispetto, ad usi diversi, potranno procedere al loro stralcio solo a seguito di una compensazione di valore paesaggistico-ambientale stabilito applicando i criteri di cui alla scheda allegata alla DGR 11045/2002 – (esame paesistico dei progetti), con riferimento delle chiavi di lettura del livello sistemico: interesse geomorfologico, interesse naturalistico, interesse storico insediativo, partecipazione al sistema di testimonianze della cultura formale e materiale;

...”

trasformazioni che alterino i loro caratteri morfologici, paesaggistici e naturalistici. Si ritengono inaccettabili gli interventi di urbanizzazione e di nuova edificazione per una fascia di 10 metri in entrambe le direzioni dall'orlo di tali scarpate, distanza eventualmente estendibile da parte del Comune, mentre sono consentiti, per gli edifici esistenti, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento funzionale; gli eventuali ampliamenti devono svilupparsi nella direzione opposta all'orlo di scarpata.

~~Si ritengono inoltre inaccettabili~~ Sono consentiti quegli interventi di natura non edificatoria, quali ad esempio le attività di cava, di piscicoltura e/o pesca sportiva e le bonifiche agricole (o comunque interventi estrattivi in fondi agricoli), che **non** portano alla perdita dei riferimenti significativi del disegno territoriale originario e al complessivo peggioramento dei caratteri naturali della vegetazione esistente.

...

~~In caso di richiesta di variante dovrà essere fornita alla provincia una relazione firmata da tecnico abilitato (geologo) accompagnata da cartografia in formato shapefile delle scarpate.~~

**Ai Comuni è demandato il compito di verificare l'attuale consistenza e caratteristiche dell'elemento oggetto di tutela tale da verificarne sia la consistenza sia le caratteristiche. Nel caso dovessero essere riscontrate delle difformità tra quanto previsto a livello cartografico e quanto rilevabile dovrà essere fornita una relazione puntuale, ad opera di un tecnico abilitato (geologo) che giustifichi la rimodulazione e/o cancellazione del vincolo. Nel caso, nel vigente PGT, la scarpata non sia stata segnalata, si ritiene più coerente e rispondente lo strumento urbanistico locale.**

Qualora i comuni tramite PGT o altro strumento urbanistico soggetto a parere provinciale debbano destinare un'area su cui insiste una o più scarpate morfologiche o loro fascia di rispetto, ad usi diversi, potranno procedere al loro stralcio solo a seguito di una compensazione di valore paesaggistico-ambientale stabilito applicando i criteri di cui alla scheda allegata alla DGR 11045/2002 – (esame paesistico dei progetti), con riferimento delle chiavi di lettura del livello sistemico: interesse geomorfologico, interesse

*Comma 7*

“...  
di materiale di cava; le opere di bonifica per fini agricoli o per la sistemazione del terreno quando sono in contrasto con la conservazione naturalistica dell'area e con le funzioni  
...  
- Qualora gli areali siano esistenti e significativi rispetto ai criteri del comma 7bis ma le aree devono essere destinate dagli strumenti urbanistici ad usi diversi, inderogabilmente e senza alcuna alternativa, si potrà procedere al loro stralcio solo a seguito di una compensazione applicando:  
- Il massimo dei rapporti compensativi previsti dalla disciplina paesaggistica forestale, pari al rapporto di 1:5. L'area dovrà pertanto essere compensata con la realizzazione di nuovi sistemi arborei anche in forma lineare da collocarsi preferibilmente lungo la rete ecologica;  
...”

*Comma 9*

“...  
Ai Comuni è demandato il compito di verificarli e di precisarne gli esiti territoriali, anche sulla base di più recenti e approfonditi studi di settore, inserire i tracciati nel Documento di Piano e individuare apposite norme di tutela nel Piano delle Regole che ne garantiscano la continuità storica e ne vietino la cancellazione, anche parziale, l'interruzione od ogni altro tipo di compromissione.  
In linea generale potranno essere, inoltre, tenute in considerazione le seguenti indicazioni:  
- le strade (consorziali, interpoderali, ecc.) e i canali coincidenti con i *limites* centuriali dovranno conservare orientamento, dimensioni e destinazione funzionale aderenti al palinsesto territoriale storico;  
- le linee centuriati segnalate da confini agrari, filari arboreo-arbustivi od altro dovranno garantire la permanenza dell'elemento

naturalistico, interesse storico insediativo, partecipazione al sistema di testimonianze della cultura formale e materiale;  
...”

*Comma 7*

“...  
di materiale di cava; le opere di bonifica per fini agricoli o per la sistemazione del terreno quando sono in contrasto con la conservazione naturalistica dell'area e con le funzioni  
...  
- Qualora gli areali siano esistenti e significativi rispetto ai criteri del comma 7bis ma le aree devono essere destinate dagli strumenti urbanistici ad usi diversi, inderogabilmente e senza alcuna alternativa, si potrà procedere al loro stralcio solo a seguito di una compensazione applicando:  
- **per le aree forestali, identificabili dagli strumenti di settore o secondo quanto previsto dalla L.r. 05/12/2008 n. 31**, il massimo dei rapporti compensativi previsti dalla disciplina paesaggistica forestale, pari al rapporto di 1:5. L'area dovrà pertanto essere compensata con la realizzazione di nuovi sistemi arborei anche in forma lineare da collocarsi preferibilmente lungo la rete ecologica;  
...”

*Comma 9*

“...  
**Quale indirizzo generale, ma non di vincolo, si suggeriscono i seguenti accorgimenti gestionali:**  
- **il sostanziale mantenimento del profilo del terreno;**  
- **la valorizzazione degli elementi e dei segni visibili della centuriata;**  
Ai Comuni è demandato il compito di verificarli e di precisarne gli esiti territoriali, anche sulla base di più recenti e approfonditi studi di settore, inserire i tracciati nel Documento di Piano ~~e individuare apposite norme di tutela~~ **mentre** nel Piano delle Regole ~~che ne garantiscano la continuità storica e ne vietino la cancellazione, anche parziale, l'interruzione od ogni altro tipo di compromissione~~ **devranno essere declinate delle norme di indirizzo riferibili a:**  
In linea generale potranno essere, inoltre, tenute in

- identificativo. Nel caso di filari arboreo-arbustivi questi potranno essere utilizzati secondo la tradizionale prassi agro-forestale con l'obbligo di reimpianto di analoghi complessi vegetali sui medesimi allineamenti;
- eventuali edicole, cappelle o tabernacoli sorti all'incrocio degli assi centuriati dovranno essere mantenuti e/o restaurati secondo le norme previste DAI SINGOLI PGT per i monumenti di rilevanza storico-paesaggistica;
  - variazioni di destinazione del contesto paesaggistico circostante le tracce centuriati dovranno essere compatibili e coerenti con l'organizzazione territoriale antica.

*Comma 10*

Le aree a rischio archeologico, non tutelate ai sensi dell'art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs. 42/2004 e s.m.i.). In tali aree qualsiasi trasformazione di tipo urbanistico, edilizio, di bonifica agricola o che comporti qualunque altro genere di intervento nel sottosuolo dev'essere sottoposta a controllo archeologico preventivo ed è subordinata al nullaosta della competente Soprintendenza archeologica della Lombardia ed al rispetto delle prescrizioni da essa eventualmente dettate, al fine di individuare di volta in volta le metodologie operative più appropriate a consentire il corretto soddisfacimento, entro livelli accettabili, delle diverse esigenze di sviluppo sociale ed economico e di tutela del bene archeologico.

Ai Comuni è demandato la definizione di tali aree con miglior dettaglio, in accordo con la competente Soprintendenza, sulla base delle risultanze o delle testimonianze di precedenti rinvenimenti, della documentazione bibliografica o d'ufficio, dell'analisi dell'ambiente storico, della cartografia e di ogni altro elemento utile a precisarne i limiti, ivi compresa la fotointerpretazione e la ricognizione archeologica, inserendole nel Documento di Piano e individuando apposite norme di tutela nel Piano

~~considerazione le seguenti indicazioni:~~

- le strade (consorziali, interpoderali, ecc.) e i canali coincidenti con i limites centuriali ~~dovranno conservare orientamento, dimensioni e destinazione funzionale aderenti al palinsesto territoriale storico;~~
- le linee centuriati segnalate da confini agrari, filari arboreo-arbustivi od altro potranno garantire la permanenza dell'elemento identificativo. Nel caso di filari arboreo-arbustivi questi potranno essere utilizzati secondo la tradizionale prassi agro-forestale con l'obbligo di reimpianto di analoghi complessi vegetali sui medesimi allineamenti;
- eventuali edicole, cappelle o tabernacoli sorti all'incrocio degli assi centuriati dovranno essere mantenuti e/o restaurati secondo le norme previste dai singoli PGT per i monumenti di rilevanza storico-paesaggistica.
- variazioni di destinazione del contesto paesaggistico circostante le tracce centuriati ~~dovranno essere compatibili e coerenti con l'organizzazione territoriale antica.~~

*Comma 10*

Le aree a rischio archeologico, non tutelate ai sensi dell'art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs. 42/2004 e s.m.i.).

~~In tali aree qualsiasi trasformazione di tipo urbanistico, edilizio, di bonifica agricola o che comporti qualunque altro genere di intervento nel sottosuolo dev'essere sottoposta a controllo archeologico preventivo ed è subordinata al nullaosta della competente Soprintendenza archeologica della Lombardia ed al rispetto delle prescrizioni da essa eventualmente dettate, al fine di individuare di volta in volta le metodologie operative più appropriate a consentire il corretto soddisfacimento, entro livelli accettabili, delle diverse esigenze di sviluppo sociale ed economico e di tutela del bene archeologico.~~

**forme di tutela**

**Nelle aree archeologiche non tutelate, individuate in seguito a segnalazione di ritrovamenti archeologici, gli interventi che comportino una modifica sostanziale dell'assetto originario, andando ad interessare il sottosuolo (e non il suolo), devono essere preventivamente valutati e approvati dalla competente Soprintendenza archeologica della Lombardia a cui va inviato stralcio del progetto**

delle Regole che ne vietino la compromissione, prevedendone anche eventuali modificazioni areali a seguito di nuove risultanze.

Nel caso della realizzazione di opere pubbliche che interessino aree a rischio archeologico si applicano le previsioni dell'art. 28, comma 4, del Digs. 42/2004 nonché degli artt. 95 e 96 del Digs. 163/2006 e del relativo regolamento (DM beni culturali n.60 del 20/03/2009).

#### Comma 11

“...  
...  
...”

Il PTCP riconosce queste sistemazioni agrarie come caratterizzanti il paesaggio rurale tradizionale unitamente al sistema delle reti scolanti della viabilità podereale e dei filari alberati.

...

- negli ambiti in cui prevalgono i campi baulati le pratiche agricole dovranno essere condotte in modo da mantenere nel migliore stato di conservazione tale tipo di sistemazione idraulico-agraria ed in efficienza la rete scolante superficiale (scoline, capofossi e fossi collettori; cavedagne);

...

#### Comma 13

I Comuni possono individuare tali opere ed edifici di interesse idraulico cartografandoli con maggior dettaglio nel quadro conoscitivo del Documento di Piano e di formulare norme di tutela nel Piano delle Regole tese a conservarne il mantenimento e a favorirne un utilizzo compatibile con la loro funzione, anche quando dismessa, e con il contesto ambientale, al fine della loro migliore salvaguardia, vietandone la compromissione.

#### per la formulazione di un parere vincolante.

Ai Comuni è demandato la definizione di tali aree con miglior dettaglio, sempre in accordo con la competente Soprintendenza, sulla base delle risultanze o delle testimonianze di precedenti rinvenimenti, della documentazione bibliografica o d'ufficio, dell'analisi dell'ambiente storico, della cartografia e di ogni altro elemento utile a precisarne i limiti, ivi compresa la fotointerpretazione e la ricognizione archeologica, inserendole nel Documento di Piano e individuando apposite norme di tutela nel Piano delle Regole che ne vietino la compromissione, prevedendone anche eventuali modificazioni areali a seguito di nuove risultanze.

Nel caso della realizzazione di opere pubbliche che interessino aree a rischio archeologico si applicano le previsioni dell'art. 28, comma 4, del Digs. 42/2004 nonché degli artt. 95 e 96 del Digs. 163/2006 e del relativo regolamento (DM beni culturali n.60 del 20/03/2009).

#### Comma 11

“...  
...  
...”

Il PTCP riconosce queste sistemazioni agrarie come caratterizzanti il paesaggio rurale ~~tradizionale~~ unitamente al sistema delle reti scolanti della viabilità podereale e dei filari alberati.

...

- negli ambiti in cui prevalgono i campi baulati le pratiche agricole **preferibilmente** dovranno essere condotte in modo da mantenere nel migliore stato di conservazione tale tipo di sistemazione idraulico-agraria ed in efficienza la rete scolante superficiale (scoline, capofossi e fossi collettori; cavedagne);

...”

#### Comma 13

I Comuni possono individuare tali opere ed edifici di interesse idraulico cartografandoli con maggior dettaglio nel quadro conoscitivo del Documento di Piano e di formulare ~~norme di tutela nel Piano delle Regole~~ **proposte di valorizzazione** tese a conservarne il mantenimento e a favorirne un utilizzo compatibile con la loro funzione, ~~anche quando dismessa,~~ e con il contesto ambientale, al fine della loro migliore salvaguardia. ~~,-vietandone la compromissione.~~

**Controdeduzione**

Si accettano le controdeduzioni proposte.

---

**Modifica prevista**

Si modifica la normativa come sopra esposto.

**Fonte:** Provincia di Cremona – settore agricoltura e ambiente

**N° protocollo:** 160

**Data:** 5 Luglio 2013

**Oggetto:** Scarpate

**Premessa:** Osservazione riguardante la riclassificazione di tratti scarpate all'interno di ATE presenti nella proposta di PPC e di altre strutture territoriali tutelate dal PTCP

### Osservazione:

Per quanto riguarda le scarpate:

- ATEa8 (Ticengo) = si tratta di una scarpata naturale, che dovrà essere conservata
- ATEg1 (Rivolta d'Adda) = si tratta di una scarpata secondaria creata dalla pregressa attività estrattiva (sponda del lago di cava)
- ATEg5 (Genivolta) = si tratta di una scarpata naturale, che dovrà essere conservata
- ATEg9 (Gombito) = si tratta di una scarpata secondaria creata dalla pregressa attività estrattiva (sponda del lago di cava)
- ATEg16 (Grumello C:) = si tratta di un tratto di scarpata creato dalla pregressa attività estrattiva (arretramento della originaria scarpata naturale)
- ATEg20 (Motta B.) = si tratta di una scarpata secondaria creata dalla pregressa attività estrattiva (sponda del lago di cava)
- ATEg22 (Gussola) = si tratta di una scarpata secondaria creata dalla pregressa attività estrattiva (sponda del lago di cava)
- ATEg33 (Spinadesco) = si tratta di una scarpata naturale, che dovrà essere conservata
- ATEg34 (Castelleone) = si tratta di una scarpata secondaria planoaltimetricamente irrilevante (dislivello inferiore a 1 m)
- Pg8 (Pessina C.) = si tratta di una scarpata naturale modificata da pregressi interventi di miglioramento fondiario, che dovrà essere conservata. Ove ritenuto necessario, le schede illustrative delle aree estrattive riportate in allegato alla Normativa tecnica del PPC ribadiscono l'obbligo di conservazione della scarpata.
- Altre interferenze con le rappresentazioni degli elaborati del PTCP sono le seguenti:
- ATEg9 (Gombito) = la zona umida coincide con il lago di cava, artificiale
- ATEg30 (Formigara) = l'allineamento posto a S dell'ambito è un oleodotto, da cui l'escavazione sarà condotta a distanza di sicurezza
- Pg5 (Gussola e Torricella) e Pg6 (Gussola e Martignana Po) = l'effettiva escavazione interesserà non più del 20% delle aree perimetrate ed escluderà le aree tutelate.

Si ritiene opportuno che gli elaborati cartografici del PTCP vengano corretti in conformità con la seguente osservazione.

---

### Controdeduzione

Si accolgono le osservazioni

---

### Modifica prevista

Si procederà ad una valutazione adeguata ed alle relative modifiche in seguito all'adozione del documento preliminare

**Fonte:** *Comune di Cremona – Settore gestione Territorio*

**N° protocollo:** 85326      **Data:** 5 Luglio 2013

**Oggetto:** Rete ecologica

**Premessa:** Relativamente alla carta della Rete ecologica sviluppata si osserva che:

---

**Osservazione:**

Si evidenzia l'opportunità di interrompere ed eliminare il tratto del corridoio di secondo livello individuato sul cavo Cerca per la porzione urbana e tombinata dello stesso (da via Brescia a via Giuseppina) stante la realtà ambientale ecologico dello stesso che di fatto non esplica alcuna ricaduta o interrelazione ecologica con e sugli ambienti urbani contermini; in subordine come anticipato nella nostra precedente nota, succitata, se ne può prevedere il mantenimento nella cartografia del PTCP, solo come indicazione di continuità di rete, ma senza operabilità di vincoli alla trasformazione.

---

**Controdeduzione**

Si accoglie l'osservazione subordinata all'approvazione della modifica dell'art. 16.7 del PTCP

---

**Modifica prevista**

La richiesta trova riscontro all'art. 16.7 e 16.7bis della Normativa di Variante al PTCP e pertanto è subordinata all'approvazione della Variante al PTCP.

---

**Osservazione:**

Si evidenzia l'opportunità di eliminare lo stepping stones collocato sulle aree a sud della via Mantova fronte Fratellanza (di fatto il pioppeto interno all'area individuata al mappale 81 del foglio 52) in quanto impianto arboreo industriale, e quindi soggetto a taglio, non esplicitante nel tempo attività biodiversità.

---

**Controdeduzione**

La zona in questione, al contrario di quanto espresso nell'osservazione, sembra avere importanza dal punto di vista della biodiversità. L'area, infatti, non risulta avere le caratteristiche di "pioppeto" ma si riscontra la presenza di una più variegata presenza di specie arboree arbustive. A incrementare la valenza ecologica della zona si evidenzia la presenza di alcune rogge e di una zona a bosco in adiacenza all'area stessa.

Si sottolinea inoltre che l'area in questione viene classificata come "foreste e boschi" dal SIBA quindi tutelata dal D.lgs 42/04.

Per quanto concerne l'eliminazione dello stepping stones, eventualmente il Comune, subordinatamente all'approvazione della Variante al PTCP, dovrà provvedere alla presentazione di idonea istanza attraverso adeguato strumento urbanistico. In seguito alla presentazione della stessa, la Provincia valuterà la richiesta ai sensi dell'art. 16.7 e 16.7bis della Normativa del PTCP considerando come previsto il coefficiente di valorizzazione ambientale utile a determinare la compensazione.

---

**Modifica prevista**

Nessuna modifica prevista

---

**Osservazione:**

Si valuti l'opportunità di eliminare gli stepping stones collocati sulle aree produttive al porto canale (sia nord che a sud dell'asta), considerato la valenza produttiva delle stesse anche in una logica di strategicità sovra locale che le aree stesse ricoprono.

---

**Controdeduzione**

Le stepping stones individuate sono elementi utili alla connessione ecologica. tra gli elementi vegetazionali esistenti e per lo spostamento della fauna terrestre e avifauna.

Considerando che l'aggiornamento del PTCP e che gli stepping stones si presumono all'interno di aree urbanizzate o con previsione esistente di urbanizzato, gli stessi potranno essere valutati ai sensi dell'art.

16.7 e 16.7bis della normativa in Variante al PTCP considerando come previsto il coefficiente di valorizzazione ambientale utile a determinare la compensazione. Il Comune subordinatamente all'approvazione della Variante al PTCP dovrà provvedere alla presentazione di idonea istanza tramite strumento urbanistico, ai sensi della Normativa del PTCP.

---

**Modifica prevista**

Nessuna modifica prevista.

**Osservazione:**

Si valuti invece l'opportunità di inserire nuovi stepping stones, anche in ampliamento di quelli esistenti, alla luce dei boschi forestali individuati dal PIF, e corretti in sede di Variante generale, ovvero alla luce dell'individuazione della rete ecologica locale sviluppata da questo comune sempre in sede di Variante generale al PGT (già approvata ed in attesa di vigenza).

---

**Controdeduzione**

Si accoglie l'osservazione.

**Modifica prevista**

Tra l'adozione e l'approvazione della Variante al PTCP verranno integrati alla banca dati esistente degli stepping stones del PTCP e modificate le cartografie in base a quanto rappresentato nelle cartografie della variante al PGT di Cremona.

**Fonte:** Comune di Cremona – Settore gestione Territorio

**N° protocollo:** 85326      **Data:** 5 Luglio 2013

**Oggetto:** Tutele e salvaguardie

**Premessa:** Relativamente alla carta delle Tutele e salvaguardie sviluppata si osserva che:

---

**Osservazione:**

Viene riportato il vincolo ex art. 142 lett. C del D.Lgs. 22 gennaio 2004 inerente il cavo Cerca nella porzione a sud della Giuseppina sino alla confluenza con il Morbasco. Per questo Comune, ma anche nei repertori regionali (vedi SIBA), tale vincolo non è presente (si allega immagine Viewer Geografico SIBA).

---

**Controdeduzione**

Si accoglie l'osservazione

---

**Modifica prevista**

La modifica cartografica verrà fatta in seguito all'adozione del documento preliminare

---

**Osservazione:**

Aree a rischio idrogeologico molto elevato - Zone I. Si precisa che per le Zone I sottese al Morbasco e al cavo Cerca, a fronte dell'entrata a regime delle opere di difesa idraulica della città di Cremona (deviatore a sud di Cavatigozzi) è stata avanzata proposta di ridelimitazione da parte del comune di Cremona, proposta che ha avuto il parere favorevole da parte della Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo - Struttura Difesa del Suolo - Pianificazione e Programmazione interventi per l'Assetto Idrogeologico (si allega pertanto parere regionale e planimetria del Ddp, trasmessa anche alla regione stessa, mentre gli shapefile esplicativi verranno trasmessi a breve a fronte delle incombenze di collaudo della Variante).

---

**Controdeduzione**

Si accoglie l'osservazione

---

**Modifica prevista**

La modifica cartografica verrà fatta in seguito all'adozione del documento preliminare

---

**Osservazione:**

Orli di scarpata. Si evidenzia che il comune ha effettuato in sede di Variante generale al PGT l'aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica, al cui interno sono state verificate e mappate le scarpate presenti sul territorio comunale che sviluppano vincoli come da norma PTCP (art. 16.4); si chiede che la Variante in oggetto assuma già i tracciati di tali scarpate, di fatto già a voi forniti in shapefile in sede di verifica di conformità della Variante generale Pgt stessa. Allo stesso modo l'aggiornamento della componente geologica ha individuato zone umide, bodri etc.; si chiede che anche tali elementi trovino ricadute nella Variante al Ptcp, essendo derivate da studi di maggior dettaglio.

---

**Controdeduzione**

Si accoglie l'osservazione

---

**Modifica prevista**

La modifica cartografica verrà fatta in seguito all'adozione del documento preliminare

**Osservazione:**

Area a rischio archeologico (art. 16.10). L'area individuata a sud dell'aeroporto del Migliaro tra la località stessa del Migliaro e la località San Pedrengo, non risulta in nessun livello informativo a conoscenza di questo comune, e la stessa ex sovrintendente Passi Pitcher ne ha decretato l'insussistenza. Constatato che l'evidenziazione del rischio deriva dal Ptcp 2003 senza per altro rintracciare nello stesso esplicitazione descrittiva e neppure un rimando alla fonte informativa, se ne chiede lo stralcio per insussistenza di determinazioni certe.

**Controdeduzione**

Al fine di poter stralciare in modo congruo e coerente l'area in oggetto, secondo la normativa di riferimento, si chiede la riproposizione del medesimo spunto nelle osservazioni che potranno essere presentate tra la fase di adozione e approvazione, con allegato quanto comprovi l'inconsistenza del valore archeologico; in questo modo si potrà, giustificatamente, procedere ad una ripermimetrazione del vincolo.

**Modifica prevista**

Nessuna modifica

**Osservazione:**

Centuriazione/viabilità romana. Si chiede di riportare sulla Carta delle Tutele e delle Salvaguardie l'effettiva presenza dei segni della centuriazione (tratti di strade/viabilità anche podereale, confini di campi, steli, etc) e di non calare sulla carta solo l'ipotesi localizzativa, rimandando al comune l'approfondimento di dettaglio (che forse è competenza di altri organismi quali la Sovrintendenza).

**Controdeduzione**

Le informazioni riportate in cartografia sono quelle attualmente disponibili dell'ente, quale risultato di valutazioni effettuate in passato. Al fine di rendere maggiormente rispondente alla realtà locale l'indirizzo di tutela o di vincolo, viene richiesta la collaborazione delle amministrazioni comunali, molte delle quali, in fase di definizione del PGT, hanno già provveduto ad adempire a una si fatta incombenza. Si ritiene inoltre che questa metodica operativa possa essere considerata inequivocabilmente quella maggiormente congrua nella concertazione e definizione degli strumenti di gestione e salvaguardia a livello locale.

**Modifica prevista**

Nessuna modifica

**Osservazione:**

Aree soggette a salvaguardia delle infrastrutture. Non sono cartografati corridoi di nuove infrastrutture stradali. Si osserva la mancanza del tracciato della "Bretella A21 -Castelvetro Piacentino e terzo ponte sul fiume Po"; Si ricorda che tale tracciato è già stato sviluppato a livello di progetto definitivo, ai sensi del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383; cori decreto MIT n. 7472 del 30.8.2011, ed approvato in Conferenza di Servizi. Si evidenzia altresì, in pendenza della definitiva approvazione del progetto dell'autostrada Cremona - Mantova, l'opportunità di inserire nella cartografia, anche il tracciato già individuato e derivante dalla procedura di VIA nazionale - Dm. 399 del 18/07/2011 - oltre al tracciato riportato di cui al progetto preliminare approvato in sede di Conferenza di Servizi regionale (Dgr. n. VII/15954 del 30.12.2003, pubblicata sul Burl n. 21 -1° suppl straordinario del 27.1.2004). Circa l'infrastruttura ferroviaria si nota la scomparsa dalla Carta sia del raddoppio ferroviario della linea da Cremona a Cavatigozzi (in corso di esecuzione), sia la previsione di raddoppio ferroviario della linea da Cremona ad Olmeneta, mentre permangono nella Tabella A all'art. 19.

**Controdeduzione**

Confronto cartografico

**Modifica prevista**

In cartografia si procederà alla modifica richiesta

**Osservazione:**

Ambiti Agricoli Strategici. Si chiede di inserire gli AAS alla luce delle modifiche apportate con la Variante generale al Pgt (già approvata e in attesa di vigenza) verificate da codesta Provincia in sede di verifica di compatibilità di cui alla D.G.P. n.154 del 4 giugno 2013, a cui si aggiungono ulteriori due aree in sottrazione rispettivamente di 3.580 m<sup>2</sup> per ampliamento CR.14 e di 4.000 m<sup>2</sup> a sud di San Felice, localizzate sulla planimetria allegata (determinate in sede di controdeduzioni alle osservazioni ed approvazione definitiva della Variante generale al Pgt). Lo shapefile degli AAS insistenti sul territorio del comune di Cremona verranno trasmessi a breve a fronte delle incombenze di collaudo della Variante).

**Controdeduzione**

Vista l'operatività intercorsa nella fase di elaborazione del PTCP e la parziale sovrapposizione della variante al PGT del Comune di Cremona, gli elaborati in via di adozione non hanno tenuto conto delle nuove specifiche apportate allo strumento di gestione locale. In ogni caso si chiede di ripresentare le medesime osservazioni, suffragandole dal dato tecnico (shapefile) in fase di osservazione post adozione, in modo tale da poter operativamente garantirne il recepimento e quindi una maggior congruenza con le attitudini territoriali locali.

**Modifica prevista**

Nessuna modifica

**Fonte:** Comune di Cremona – Settore gestione Territorio

**N° protocollo:** 85326      **Data:** 5 Luglio 2013

**Oggetto:** Ambiti agricoli strategici

**Premessa:** Relativamente agli ambiti agricoli strategici all'art. 19 bis *Salvaguardie territoriali: gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, punto 2. Procedure di gestione: la gradualità.*

---

**Osservazione:**

Si propone di aggiungere una norma che, nell'ottica di consentire la gradualità al perfezionamento del perimetro degli "ambiti agricoli", preveda la possibilità su iniziativa motivata da parte del comune stesso ovvero a fronte di nuovi approfondimenti da parte della Provincia di ricomprendere negli AAS aree ora non individuate dal Ptcp tra quelle destinate all'attività agricola.

Lo svolgersi effettivo di attività agricola sull'area deve essere assunta come discriminante dirimente ogni questione.

Sempre la stessa norma dovrebbe, nell'ottica di consentire la gradualità al perfezionamento del perimetro degli "ambiti agricoli", affrontare anche il tema dell'individuazione da parte del Ptcp degli AAS sui quali effettivamente non viene svolta attività agricola (i boschi forestali, piuttosto che le aree golenali seminaturali) che si ritiene più opportuno siano individuati nei Pgt non come aree agricole, ma come Ambiti di non trasformazione.

---

**Controdeduzione**

Si rileva che, secondo quanto previsto da normativa regionale, i PTCP, in adeguamento alla legge regionale 12/2005, devono individuare al loro interno le aree denominate *ambiti agricoli strategici* la cui finalità è quella di modulare l'iniziativa urbanistica e preservare una connotazione agricola del territorio locale. La Normativa del PTCP di Cremona all'art.19bis prevede la gestione della perimetrazione degli ambiti agricoli strategici. Si precisa che la presente variante al PTCP non considera la modifica di questa tematica.

---

**Modifica prevista**

Nessuna modifica

**Fonte:** Comune di Cremona – Settore gestione Territorio

**N° protocollo:** 85326      **Data:** 5 Luglio 2013

**Oggetto:** Normativa

**Premessa:** Relativamente alla normativa si osserva che:

---

**Osservazione:**

Art. 14 comma 1. Viene riportato l'elenco dei corsi d'acqua naturali ed artificiali soggetti all'art. 142 lett. C del D.Lgs 42/2004, riprendendo la dgr n. 4/12028 del 27/07/1986, la quale presenta alla lettera h. il Cavo Cerca. Si ribadisce che da successivi aggiornamenti della dgr succitata, così come verificabile nel sito della Regione Lombardia SIBA, il Cavo Cerca non rientra più nell'elenco dei corsi d'acqua naturali ed artificiali soggetti all'art. 142 lett. C del D.Lgs 42/2004.

---

**Controdeduzione**

Si accoglie l'osservazione

---

**Modifica prevista**

La modifica cartografica verrà fatta in seguito all'adozione del documento preliminare

---

**Osservazione:**

Nell'art. 16 sono inseriti vari e diversi rimandi di compito ai Comuni in sede di successive rivisitazioni della strumentazione urbanistica, ovvero di più recenti ed approfonditi studi di settore (che poi devono essere ripresi nella strumentazione urbanistica generale) dovrebbero almeno avere come base conoscitiva di riferimento una esplicitazione precisa delle fonti su cui il Ptcp si è basato per segnalare/evidenziare la reale presenza e quindi la necessità di approfondimento (vedi ad esempio le aree a rischio archeologico, ovvero la maglia centuriate romana, ..... ) perché per alcuni temi le conoscenze in seno a questo Comune, le evidenze sul territorio, i pareri esperti in materia sono di segno contrario.

---

**Controdeduzione**

Si osserva come nella sezione in cui viene proposta la descrizione dei diversi tematismi viene fornito un dettaglio sulla provenienza e la congruenza degli stessi. Di contro, come più volte esplicitato, alcuni dati risultano non aggiornati o non pienamente rispondenti alla realtà locali. Per tale motivo viene demandata al Comune, in fase di definizione dello strumento urbanistico locale, e o a studi di settore, una maggiore e più approfondita conoscenza del tematismo considerato. Si riscontra, comunque, che nel caso fossero già disponibili alcuni dati relativi a elementi costituenti il territorio (aree rischio archeologico, centuriazione...), si stimoli l'invio degli stessi agli uffici provinciali competenti (in formato editabile - shp), al fine di poter aggiornare gli elaborati cartografici. Si evidenzia, inoltre, che, già in fase di conferenza dei servizi, era stata richiesta una partecipazione degli enti locali quale importante e imprescindibile fonte di dati, stimolo che in alcuni casi ha trovato una significativa corrispondenza mentre in altri è rimasto disatteso.

---

**Modifica prevista**

Nessuna modifica prevista

**Osservazione:**

Art. 30 Indice territoriale di sostenibilità ambientale (InTeSA). Nella normativa è mantenuto quest'articolo per supportare le scelte di sviluppo sostenibile, ma nei fatti tale strumento non è stato utilizzato in quanto inutilizzabile stante l'impossibilità procedimentale. Si chiede di valutare l'opportunità di mantenere tale norma, ovvero di ripensare strumenti diversi per supportare le scelte di sviluppo sostenibile. Allo stesso modo anche i successivi artt. 31 e 32 appaiono nei fatti piuttosto avulsi dalle normali procedure di monitoraggio messe in atto dall'Ente provinciale.

---

**Controdeduzione**

Si precisa che l'Indice territoriale di sostenibilità ambientale, nonostante la sua difficoltà di applicazione, possiede ancora rilevanza per valutare la sostenibilità ambientale delle scelte pianificatorie. Inoltre si precisa che la presente variante al PTCP non considera la modifica di questa tematica.

---

**Modifica prevista**

Nessuna modifica prevista

**Fonte:** Danesi S.p.A.

**N° protocollo:** 85777      **Data:** 8 Luglio 2013

**Oggetto:** Pianalto della Melotta e art. 16

**Premessa:**

Considerato che:

- nelle aree a nord della SP 44 sono attualmente in corso attività estrattive, previste dal vigente Piano cave provinciale, ed è individuato dal Piano cave vigente un ambito estrattivo "ATE Ra1" ancora parzialmente da attivare e che dalla lettura delle norme tecniche tali attività estrattive non sembrano univocamente essere fatte salve all'entrata in vigore della Variante al PTCP;
- parte di tali aree sono destinate all'attività agricola e che quindi potrebbe rilevarsi necessario realizzare strutture al servizio dell'agricoltura, anche al di fuori delle aree già urbanizzate;
- la gestione delle zone umide tutelate dal SIC "Cave Danesi" potrebbe richiedere interventi funzionali all'organizzazione dell'attività turistica, anche all'esterno delle aree già urbanizzate;

Considerato inoltre che:

- il livello 3 di tutela dei geositi è stato, evidentemente, previsto per le zone nelle quali i caratteri morfologici sono più chiaramente leggibili e quindi meritevoli di attenzione, in quanto testimonianza di peculiarità geologiche rispetto ai territori adiacenti;
- le aree a nord della SP 44 non presentano invece elementi geomorfologici di particolare rilievo, "visibili e riscontrabili nelle forme", essendo le scarpate presenti prevalentemente originate dall'azione antropica;
- le quote delle aree a nord della SP 44, ricomprese nel geosito, non differiscono in modo significativo da quelle delle aree adiacenti, ossia non risulta percettivamente riconoscibile, in tale contesto morfologico, il Pianalto della Melotta;
- non ricorrono quindi, a nostro avviso, le condizioni per sottoporre le aree a nord della SP 44 al massimo livello di tutela del geosito, in quanto assenti elementi di rilevante interesse e/o fragilità;

Considerato infine che:

- tali aree sono comunque già interessate da un elevato livello di tutela, appartenendo al SIC Cave Danesi

---

**Osservazione:**

Si richiede di assoggettare le aree a nord della Strada provinciale n. 44, e le scarpate ivi presenti, al livello 1 di tutela prevista dalla Variante al PTCP, in quanto rispondente alle reali condizioni morfologico percettive del Pianalto della Melotta, o, in subordine, di specificare nell'apparato normativo che in tali aree possano essere ammesse:

- le attività estrattive previste dal Piano cave provinciale
- strutture al servizio dell'agricoltura, anche al di fuori delle aree già urbanizzate
- interventi funzionali all'organizzazione dell'attività turistica, anche all'esterno delle aree già urbanizzate

---

**Controdeduzione**

Una significativa porzione delle aree presenti a nord della SP44 rientra in una zona tutelata a livello comunitario (SIC Cave Danesi). In tal senso l'intendimento di attribuire un livello di tutela 3 a tali zone è stato effettuato attraverso una valutazione comparata sia degli interventi di tutela naturalistica presenti a livello locale, sia rispetto alle evidenze di carattere geomorfologico.

Per quanto attiene le attività estrattive si osserva che la normativa non ha valenza retroattiva per cui, se tali attività erano già pianificate precedentemente alla vigenza del presente PTCP, sono fatte salve. Si rende noto, in ogni caso, che eventuali nuove attività estrattive all'interno delle aree facenti parte della Rete Natura 2000, secondo direttiva comunitaria recepita da norma Nazionale, sono escluse.

Per quanto attiene gli altri elementi in osservazione si specifica che le norme di tutela proposte per il livello 3 non escludono, a priori, forme di intervento se non quelle che pregiudicano la preservazione della realtà naturalistica e morfologica dei siti.

---

**Modifica prevista**

Nessuna modifica prevista

**Osservazione:**

Si richiede di specificare, all'art. 16 delle Norme tecniche, che negli elementi della Rete ecologica regionale, anche di primo livello, sono fatte salve le previsioni urbanistiche vigenti.

---

**Controdeduzione**

Nell'art. 16 delle norme tecniche viene già definito che *"..nel caso in cui le aree di cui ai punti successivi del presente articolo interessino interventi o zone di espansione previsti da strumenti urbanistici di carattere attuativo o da PRG strumenti urbanistici vigenti o adottati precedentemente alla data di adozione del PTCP, l'intervento o la destinazione d'uso possono essere mantenuti..."*

Si specifica inoltre che la presente variante al PTCP, per quanto attiene gli aspetti legati alla rete ecologica, recepisce quanto previsto dai vincoli di tutela e salvaguardia previsti dal PTR e dalla DGR del 30 Dicembre 2009, n. 8/10962.

---

**Modifica prevista**

Nessuna modifica prevista

**Fonte:** ACLI Anni Verdi, Circolo Ambiente Scienze, Coordinamento Comitanti ambientalisti della Lombardia, Coordinamento dei Comitanti contro le autostrade, FAI Cremona, Gruppo LUCI Cremona, Italia Nostra Cremona, Legambiente Alto Cremasco, Legambiente Cremona, Lipu Cremona, Salviamo il Paesaggio Cremasco, Cremonese e Casalasco, WWF Cremona

**N° protocollo:** 86006      **Data:** 8 Luglio 2013

**Oggetto:** Rapporto tra PTCP e Piano Cave

**Premessa:**

### Osservazione

Si contesta che il PTCP abdichi al proprio ruolo normativo di indirizzo e di limitazione dell'apertura di siti estrattivi in aree di pregio naturalistico ed ecosistemico, divenendo una sorta di contenitore della pianificazione subordinata che diviene invece sopraordinata (piano cave) sovvertendo l'ordine naturale e logico dei due strumenti. Ciò che avviene, come meglio si dirà in seguito, allentando la tutela dei geositi per consentirne l'escavazione.

### Controdeduzione

L'osservazione contesta che il PTCP rinunci ad un effettivo ruolo normativo di indirizzo e di limitazione dell'apertura di siti estrattivi in determinate aree, riconoscendo di fatto ai firmatari una prevalenza giuridica del PTCP rispetto al Piano Provinciale Cave, in caso di difformità tra i due strumenti pianificatori. Secondo gli osservanti, tale tesi viene supportata dalle conclusioni di cui alla sentenza TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I, 28 dicembre 2009, n.2619 ( e non 2616 come citata nel testo).

È rilevante evidenziare, innanzitutto, che la materia della sentenza è riferibile ad un unico e particolare caso, le cui conclusioni si ritiene non possono essere traslate ed applicate, per analogia, ad una norma di carattere generale.

Tema della sentenza di cui sopra era una norma di salvaguardia del PTCP, a tutela del redigendo Piano Territoriale d'area dell'aeroporto di Montichiari, oggetto di un iter approvativo estremamente lungo e complesso. I giudici hanno, a suo tempo, rilevato che, sul bilanciamento tra interesse pubblico e privato, la norma del PTCP era finalizzata a non preconstituire situazioni territoriali che potessero impedire, o quantomeno rendere difficoltose ed onerose, soluzioni infrastrutturali di assoluta necessità per lo sviluppo dell'aeroporto. Il Tribunale amministrativo specificava, altresì, che il diniego per le società di escavazione non precludeva in via assoluta l'attività "ma imponeva un periodo di divieto temporaneo, finalizzato alla pianificazione d'area, così evidenziando che il sacrificio imposto al privato è tutto sommato contenuto a fronte degli interessi pubblici in gioco".

D'altra parte il PTCP, per espressa affermazione di legge, ha un ruolo prevalentemente di indirizzo, orientamento e coordinamento, anche dei cosiddetti piani di settore, tra cui il Piano Cave, che nel complesso disciplina il governo del territorio.

Il PTCP, per le sue caratteristiche e competenze, non può ovviamente disciplinare o localizzare, dove si dovrà prevedere, le attività estrattive, ma può di contro introdurre criteri escludenti o limitativi finalizzati a contenere le previsioni delle attività estrattive.

Conseguentemente si ritiene corretto il ruolo assegnato al PTCP e al conseguente rapporto con il Piano Cave Provinciale, Piano che è opportuno e rilevante evidenziare che ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 14/98, "Il piano, approvato dal Consiglio regionale, ha il valore e gli effetti di piano territoriale regionale relativo ad un settore funzionale.....omissis....."

### Modifica prevista

Nessuna modifica

**Fonte:** *ACLI Anni Verdi, Circolo Ambiente Scienze, Coordinamento Comitati ambientalisti della Lombardia, Coordinamento dei Comitati contro le autostrade, FAI Cremona, Gruppo LUCI Cremona, Italia Nostra Cremona, Legambiente Alto Cremasco, Legambiente Cremona, Lipu Cremona, Salviamo il Paesaggio Cremasco, Cremonese e Casalasco, WWF Cremona*

**N° protocollo:** 86006      **Data:** 8 Luglio 2013

**Oggetto:** Rete Ecologica Regionale

**Premessa:**

#### **Osservazione**

Si chiede che alla stessa venga assicurata la prevalenza che il PTR impone, in quanto infrastruttura prioritaria al pari di quelle stradali, che stranamente non vengono mai trascurate, mentre la prima lo è. E si chiede che nelle aree della RER ogni intervento venga assoggettato a valutazione di incidenza, come proposto dalla regione nel documento sulla rete ecologica e pianificazione locale degli enti territoriali.

---

#### **Controdeduzione**

Il PTCP recepisce la Rete Ecologica desunta direttamente dalla RER lombarda, anche solo attraverso una mera trasposizione del dato cartografico.

È del tutto evidente che, coerentemente con le disposizioni normative vigenti, e con le disposizioni del Piano Territoriale Regionale, che alla rete ecologica viene assicurato un principio di prevalenza analogo alle infrastrutture stradali.

Tutto ciò si traduce in una serie di norme con diversi gradi di cogenza, in relazione alle diverse fattispecie individuati.

A tal fine si precisa che la regolamentazione e l'attuazione di studi di incidenza viene prevista e regolamentata dalla D.g.r. 30/12/2009 n. 8/10962 allegato 7; disposto normativo a cui il PTCP, e gli strumenti di pianificazione locale, devono attenersi.

---

#### **Modifica prevista**

Nessuna modifica

**Fonte:** *ACLI Anni Verdi, Circolo Ambiente Scienze, Coordinamento Comitati ambientalisti della Lombardia, Coordinamento dei Comitati contro le autostrade, FAI Cremona, Gruppo LUCI Cremona, Italia Nostra Cremona, Legambiente Alto Cremasco, Legambiente Cremona, Lipu Cremona, Salviamo il Paesaggio Cremasco, Cremonese e Casalasco, WWF Cremona*

**N° protocollo:** 86006      **Data:** 8 Luglio 2013

**Oggetto:** Geosito "Pianalto di Romanengo - Melotta" – Perimetrazione

**Premessa:** Si riportano qui di seguito le osservazioni scaturite dall'esame della documentazione consultata; in modo particolare si discutono e si chiede di modificare la perimetrazione del geosito

#### Osservazione

Si constata con rammarico come la parte più antica e naturalisticamente più interessante del territorio della provincia di Cremona, il Pianalto di Romanengo - Melotta, sia stata perimetrata in modo ingiustificato e scientificamente infondato.

Si nota infatti che al Pianalto è stata aggregato, a sud, una unità geologica-geomorfologica e pedologica, il Dosso di Ticengo, che nulla ha da condividere con il Pianalto, se non l'addossarsi di questo ultimo al limite meridionale del più antico Pianalto.

#### Controdeduzione

Si ritiene che, entrare in una disquisizione di tipo "scientifico" sulle considerazioni sopra esposte, sia da ritenersi sterile. A specificazione, si precisa che la perimetrazione del Pianalto di Romanengo è ben distinta da quella del Dosso di Ticengo (indicato come Areale Cumignano-Ticengo). Si precisa, peraltro che, volendo entrare nel merito scientifico, è risibile affermare il "non collegamento" tra l'inarcamento di una struttura, la sua erosione e la deposizione a valle dei prodotti asportati. Questa evoluzione ha infatti portato Marchetti (1991) a ipotizzare la natura del Pianalto della Melotta come "dosso fluviale" e non strutturale, come, invece, ritenuto dall'estensore della relazione allegata alla proposta di variante del PTCP.

#### Modifica prevista

Nessuna modifica

#### Osservazione

La perimetrazione del Pianalto è ben rappresentata dalla Carta geomorfologica della Pianura padana (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica), dalla Carta pedologica della Regione Lombardia (Ersaf) e da numerosi studi e lavori autorevoli, che la Variante PTCP denega ed ignora immotivatamente.

#### Controdeduzione

Nella variante del PTCP non viene proposta alcuna perimetrazione del Pianalto dissimile da quanto riportato nelle carte citate. La perimetrazione è correttamente indicata secondo le cartografie sopra citate e, soprattutto, in base ai sopralluoghi effettuati. Inoltre, tale perimetrazione è stata ottenuta valutando la realtà sul campo rispetto alle estensioni fornite dai dati cartografici costituenti l'atlante cartografico provinciale, ai quali non è stata apportata alcuna modifica.

Si precisa, inoltre, che la perimetrazione nella carta geomorfologica della pianura (alla scala 1:250.000), e nelle altre cartografie citate, sia puramente indicativa. Inoltre, si sono consultate tutte le pubblicazioni ritenute utili alle finalità della relazione in oggetto, ivi comprese due tesi inedite, citandone, nel testo, solo alcune. Infine, si ricorda che la relazione in oggetto non vuole rivestire i caratteri di pubblicazione scientifica specifica su uno o più geositi.

#### Modifica prevista

Nessuna modifica

### Osservazione

La valenza pedologica del Pianalto è completamente sottaciuta dalla variante in discussione e di essa non vi è traccia nei documenti che la corredano.

### Controdeduzione

La relazione sulla ripermimetrazione dei Geositi, allegata alla variante, inquadra correttamente le caratteristiche pedologiche generali del Pianalto, non essendo, peraltro visibili le caratteristiche specifiche citate in bibliografia e non essendo le stesse oggetto di specifico studio.

Nuovamente, si sottolinea che la relazione è tesa unicamente a identificare e caratterizzare i siti di interesse a livello geologico, e si ribadisce che essa non ha i caratteri di una monografia o studio di dettaglio del geosito o dei geositi della provincia di Cremona.

### Modifica prevista

Nessuna modifica

### Osservazione

Non solo su tale argomento la relazione è omissiva: si veda la insufficiente bibliografia allegata, che ignora tutta la componente pedologica, botanica e naturalistica, prodotta in questi anni anche dalla stessa Provincia di Cremona.

### Controdeduzione

La relazione, come già accennato e come indicato nella stessa nei primi paragrafi introduttivi, non vuole essere una trattazione “pedologica, botanica e naturalistica” sulle caratteristiche dei geositi, per le quali componenti, come affermato dagli osservatori stessi, esiste una ricca e esaustiva documentazione scientifico – esplicativa. Si rileva, in ogni caso, che gli elaborati prodotti non sono solo il risultato di approfondimenti bibliografici ma anche di puntuali e accurati sopralluoghi, volti, appunto, a poter riscontrare la situazione in essere. Proprio attraverso i predetti sopralluoghi si è osservato e valutato anche l’assetto naturalistico che insiste nelle diverse zone e, a riscontro delle informazioni fornite, si è percepita una più significativa valenza in corrispondenza di aree vincolate dal punto di vista naturalistico (siti Natura 2000).

Comunque, si ribadisce la netta e significativa necessità di disgiungere la valenza geologica-geomorfologica di un’area con quella naturalistica, questa condizione a volte può coesistere ma non sempre corrisponde.

### Modifica prevista

Nessuna modifica

### Osservazione

Il PTCP in variante propone un azzonamento in tre fasce cui corrispondono norme permissive, tali da consentire la demolizione della copertura pedologica, unica in Lombardia del Pianalto e di non consentirne con ciò, in un futuro migliore, la giusta valorizzazione con investimenti che reintroducano la copertura vegetale originaria di cui si mantiene, con fatica, qualche lacerto nella forra del Naviglietto, tutelata, per ora, dal SIC.

### Controdeduzione

La definizione delle varie fasce deriva anche dall’analisi della documentazione (indagine giacimentologica) presente presso l’ufficio cave della Provincia di Cremona, nella quale sono state evidenziate le caratteristiche pedologiche del sito in seguito a una serie di indagini di dettaglio e puntuali. Tali fasce indicano unicamente diversi gradi di interesse interni al geosito, che, di conseguenza, non ha

subito nessuna alterazione della sua integrità e appare perimetrato sostanzialmente come riportato nelle molteplici cartografie in letteratura.

Le eventuali azioni che potranno essere sviluppate nell'ambito del geosito, come anche riportato nei livelli più bassi di tutela, sono rivolte e indirizzate, oltre che al mantenimento delle sue caratteristiche morfologico-strutturali essenziali, anche alla ricostituzione di ambienti naturali o seminaturali specifici.

Per ciò che attiene all'affermazione che siano state predisposte "norme permissive", pertanto, si ritiene che questa sia del tutto immotivata. Nel dettaglio, si rimanda ai livelli di tutela presenti nel piano che si ritengono essere già particolarmente vincolanti per gli utilizzatori (attività agricole, abitazioni ecc.) delle aree interne ai geositi e che restano, comunque, vincolate a previsioni specifiche pianificatorie.

---

#### **Modifica prevista**

Nessuna modifica

---

#### **Osservazione**

Omissione gravissima è non indicare, nella cartografia di quello che per il PTCP in variante è il Pianalto, i due SIC compresi e vigenti nel perimetro del geosito, pure interessati dall'immotivato, assurdo riassetto, qui sopra descritto.

---

#### **Controdeduzione**

Non trattasi di omissione la non cartografazione dei SIC nelle tavole dell'Allegato f al PTCP, in quanto elementi non attinenti ai geositi. Tuttavia, si fa presente che nella cartografia allegata alla documentazione alla variante 2013 del PTCP (Carta delle Tutele e Salvaguardie 2013) sono correttamente indicati, con apposito simbolo grafico, sia le perimetrazioni dei geositi, sia l'estensione dei Siti Natura 2000.

Per quanto attiene alle ragioni che hanno indotto alla definizione di un assetto dei diversi geositi, si osserva come gli stessi siano stati assimilati a delle aree protette (L.r. 30/11/1983 n. 86), per le quali, la definizione di un PTC (assetto + norme puntuali) è risultato un passaggio significativo e imprescindibile al fine di regolamentare nel dettaglio l'operatività all'interno e favorirne la valorizzazione (almeno nelle aree dove poteva essere fatto).

Per similitudine, anche i geositi si configurano come aree protette la cui gestione e regolamentazione si configura come un elemento sostanziale per una loro preservazione. In tal senso, si è proceduto, non a una ridefinizione areale (azione effettuata solo dove sono stati riscontrati degli errori cartografici), ma a un prevalente assetto interno, in modo tale da rendere più puntuali e maggiormente rispondenti alle esigenze locali, i vincoli di tutela. Si osservi come l'espressa volontà di garantire maggiori forme di tutela del territorio si sia concretizzata, in ultimo, in un aumento della superficie generale dei geositi (pre-variante l'estensione totale era pari al 12.8% della intera Provincia, post variante 13.8%)

---

#### **Modifica prevista**

Nessuna modifica

---

#### **Osservazione**

Il Pianalto di Romanengo- Melotta è l'ultimo testimone, sufficientemente conservato, dei Pianalti lombardi (Desio A., 1965); quelli di Ciliverghe, Castenedolo, Monte Netto, e CasalpusterlengoZorlesco sono quasi interamente demoliti o irriconoscibili, per escavazione e per urbanizzazione.

Il Pianalto di Romanengo-Melotta è il più meridionale dei Pianalti europei, relitti di antichi livelli della pianura, ora più che mai indispensabili per la ricostruzione paleogeograficoambientale e strutturale della storia della terra a sud delle Alpi e a nord dell'Appennino. Nella sua copertura, oltre all'unica ricchezza di suoli e paleosuoli, destinati dal PTCP in variante a divenire laterizi, sono scritte le testimonianze di eventi remoti e recenti della pianura, non ultimo dei terremoti in essa verificatisi.

### **Controdeduzione**

L'affermazione che il "Pianalto di Romanengo-Melotta è il più meridionale dei Pianalti europei, relitti di antichi livelli della pianura" è errata, in quanto sono presenti altri elementi morfologico-strutturali: ciò dimostra una non adeguata conoscenza del problema.

Si precisa, nuovamente, come già controdedotto precedentemente, che la perimetrazione del Pianalto di Romanengo è ben distinta da quella del Dosso di Ticengo (indicato nelle cartografie come Areale Cumignano-Ticengo).

Si precisa, altresì, che l'azzoneamento del Pianalto, unitamente alle norme ad esso associate, siano effettivamente conseguenti a una attenta analisi dei valori geomorfologici, pedologici e paesaggistici del geosito e si reputa che le norme indicate siano coerenti ai valori indicati.

Nelle tavole compiegate all'Allegato f, per ogni geosito indicato, è presente una apposita carta indicante il perimetro originario e l'eventuale variazione della nuova perimetrazione scaturita dalle analisi di dettaglio. In questo contesto, come già affermato, la perimetrazione dei Siti Natura 2000 non è stata proposta, perché reputata non pertinente all'argomento trattato. Peraltro, la documentazione cartografica allegata al PTCP variante 2013 contiene cartografie di dettaglio riportanti tali elementi in sovrapposizione.

---

### **Modifica prevista**

Nessuna modifica

**Fonte:** ACLI Anni Verdi, Circolo Ambiente Scienze, Coordinamento Comitati ambientalisti della Lombardia, Coordinamento dei Comitati contro le autostrade, FAI Cremona, Gruppo LUCI Cremona, Italia Nostra Cremona, Legambiente Alto Cremasco, Legambiente Cremona, Lipu Cremona, Salviamo il Paesaggio Cremasco, Cremonese e Casalasco, WWF Cremona

**N° protocollo:** 86006      **Data:** 8 Luglio 2013

**Oggetto:** Geosito "Pianalto di Romanengo - Melotta" – Riclassificazione del Geosito

**Premessa:** Si riportano qui di seguito le osservazioni scaturite dall'esame della documentazione consultata; in modo particolare si discutono e si chiede di modificare la riclassificazione del geosito

### Osservazione

Lascia inoltre fortemente perplessi l'operazione di riclassificazione dei geositi regionali, come si evince dalla Tabella specifica che segue la normativa del PTCP, riportata all'art 16. In particolare suscita perplessità la riclassificazione del Pianalto di Romanengo che, dall'interesse geomorfologico e paesistico, naturalistico e pedologico assegnato dal PTR, viene trasformato in interesse geomorfologico, naturalistico e strutturale. Al di là dei dubbi che tale modifica sia legittima (non apparendo possibile che uno strumento pianificatorio subordinato rispetto al PTR possa modificare il dettato di quest'ultimo) la cui interpretazione autentica si demanda ai competenti Uffici regionali che leggono in copia il presente documento, non appaiono chiare le motivazioni di una simile scelta; infatti le evidenze paesaggistiche di quel tratto territoriale sono del tutto manifeste, unanimemente riconosciute, singolari e ben differenziate rispetto al restante territorio provinciale. Si rammenta, peraltro, che tale classificazione introdotta dal PTR è conseguente ad una controdeduzione a suo tempo presentata dalla stessa Provincia di Cremona, come si evince dalla DCR del 19/01/2010 I O n. VIIV95 1 (3° Supplem. Straord. BURL 11/02/2010).

### Controdeduzione

Tutti i geositi hanno carattere geomorfologico, infatti essi:

- hanno una forma,
- sono connessi alla geologia.

Anche la pianura più uniforme ha carattere geomorfologico.

Per ciò che attiene al Pianalto di Romanengo-Melotta il PTR (adottato con D-C-R. n. VIII / 874 del 30 luglio 2009) originariamente l'aveva indicato con elemento strutturale (repertori, geologia strutturale), successivamente (D.C.R. 19 gennaio 2010 n.VIII / 951) è stato indicato con interesse prevalente "geomorfologico e paesistico".

È evidente che la presenza del Pianalto, a parere di chi ha definito il suo interesse peculiare prevalente, sia quello strutturale in quanto la specifica situazione ne ha permesso l'enucleazione (si veda al proposito la disquisizione con quanto riportato da Marchetti 1991).

Che esista la possibilità di indicare altri valori, si ritiene sia una questione da ricondurre alla modalità interpretativa fornita dal valutatore.

Si puntualizza che le osservazioni sopra riportate si riferiscono alla colonna: "Valore prevalente provinciale ai sensi dell'Art.22 comma 2 PPR" che ha un'intestazione non corretta (che sarà modificata), in quanto nelle schede sono stati indicati valori di "interesse scientifico" non con riferimento al comma 2 dell'Art. 22 del PTR.

Ciò significa che le indicazioni di interesse espresse nelle schede non rappresentano alcuna variante alla classificazione introdotta dal PTR, come erroneamente indica la tabella, ma solo una valutazione soggettiva. Si ribadisce, inoltre, che l'intendimento della variante in esame non è quello di proporre una modifica al PTR, ma, come d'altronde ben specificato all'art. 22 comma 6 del PTR: "*le provincie e i parchi regionali tramite i propri P.T.C. procedono alla più precisa perimetrazione dei geositi di rilevanza regionale ed introducono "previsioni conformative di maggior definizione" funzionali alla salvaguardia....."* È in questa ottica che deve essere valutata la proposta di azionamento dei geositi.

### Modifica prevista

Verrà modificata l'intestazione della tabella riportata all'art. 16

**Fonte:** ACLI Anni Verdi, Circolo Ambiente Scienze, Coordinamento Comitanti ambientalisti della Lombardia, Coordinamento dei Comitanti contro le autostrade, FAI Cremona, Gruppo LUCI Cremona, Italia Nostra Cremona, Legambiente Alto Cremasco, Legambiente Cremona, Lipu Cremona, Salviamo il Paesaggio Cremasco, Cremonese e Casalasco, WWF Cremona

**N° protocollo:** 86006      **Data:** 8 Luglio 2013

**Oggetto:** Geosito "Pianalto di Romanengo - Melotta" – Azzonamento

**Premessa:** Si riportano qui di seguito le osservazioni scaturite dall'esame della documentazione consultata; in modo particolare si discutono e si chiede di modificare l'azzonamento del geosito

### Osservazione

Non pare giustificata la suddivisione del Pianalto della Melotta in tre fasce, ad andamento nord-sud subparallelo tra loro, incomprensibilmente diversificate sotto il profilo del loro valore intrinseco, con la conseguente formulazione di una normativa a tre diversi gradi di tutela. Se, infatti, si può forse ammettere la classificazione nel primo livello di tutela (e sempre ammesso che tale scelta di classificazione differenziata abbia qualche significato pratico) al tratto più meridionale del geosito in variante (a sud della ex strada statale n. 235, "Dosso di Ticengo"), come indicato nel PTCP, relativo alla porzione definita "areale Cumignano-Ticengo" dalla relazione tecnica del prof. Pierluigi Vercesi (allegata all'individuazione dei geositi), si ritiene del tutto irragionevole la differenziazione in tre fasce distinte della porzione scientificamente riconosciuta del Pianalto, che è sempre stata considerata un'area assolutamente unitaria, pregevole sotto molti punti di vista e testimone, nella sua indiscussa interezza, di un antico livello della Pianura Padana, unico nella provincia di Cremona.

Non pare che tale proposta sia supportata da particolari studi specifici che rivedano in modo scientificamente inappuntabile le acquisizioni raggiunte dai numerosi studi precedenti, testimoniati da un'ampia e consolidata bibliografia. Le scelte di zonizzazione in fasce distinte attuate dal prof. Vercesi, infatti, sembrerebbero piuttosto frutto di considerazioni estemporanee, superficiali e nemmeno tanto accurate, come, per esempio, quando si vorrebbe far passare l'idea che le scarpate morfologiche che delimitano il geosito sul versante orientale siano meno evidenti e meno marcate di quelle che si riscontrano sul versante opposto. Basti osservare la scarpata morfologica che si eleva in corrispondenza di cascina Motta, per averne una chiara evidenza. Pertanto tale distinzione si ritiene del tutto ingiustificata, fittizia, contraddittoria e priva di fondamento.

Si consideri, poi, che uno dei più significativi, rari e interessanti fattori che differenziano il Pianalto della Melotta dal circostante livello fondamentale della pianura è la coltre loessica che ricopre l'intera area, al cui interno sono riconoscibili orizzonti (a fragipan e a petroplintite) in grado di testimoniare, nel loro complesso, le vicende climatiche attraversate dalla Pianura Padana durante buona parte del Pleistocene (tanto di ambiente glaciale quanto di ambiente subtropicale) e, dunque, momento del più alto interesse per gli studi relativi a questi aspetti ancora insufficientemente considerati. Di conseguenza risulta del tutto inaccettabile (e poco responsabile nei confronti della comunità scientifica nazionale e internazionale) che classificando una parte del Pianalto in fascia 1 (verde in carta) se ne ammetta di fatto l'escavazione per l'attività estrattiva (secondo le previsioni della normativa del livello di tutela I) con la conseguente perdita irreversibile e definitiva di questo prezioso elemento pedologico e geomorfologico, rendendo del tutto vana, pleonastica e ridicola la creazione di un geosito.

---

### Controdeduzione

Quanto sopra riportato è decisamente discutibile sotto vari aspetti, in quanto si tratta di definire l'importanza degli elementi caratterizzanti l'oggetto, non solo dal lato della sua visibilità, ma soprattutto da quello genetico. In particolare, non si ritiene corretto esaltare i valori pedostratigrafici (peraltro innegabili) localmente e sporadicamente presenti, ma non visibili se non lungo superfici di scavo e, di contro, trascurare completamente quelli strutturali (altrettanto non visibili) che tuttavia sono all'origine della genesi del Pianalto, e che hanno conferito la sua piena significatività morfologica e, se si vuole, anche "paesistica, naturalistica, ecc..."

La soggettività delle possibili affermazioni e delle valutazioni è evidente e non porta ad alcuna soluzione assoluta.

Il geosito, come tale, deve essere fruibile anche e soprattutto all'osservatore comune e non solo agli scienziati che possono eseguire monografie di alto contenuto scientifico anche su un banale ciottolo. Pertanto, non è solo l'altezza delle scarpate o la presenza di strati loessici (non visibili) che concorrono a identificare gli elementi di rilievo del geosito, ma è anche e soprattutto la possibilità di una loro percezione e di un loro confronto con altri elementi prossimi.

Questo modo di intendere è assimilabile a quello di avere una villa etrusca con spettacolari mosaici sepolta e volerla mantenere tale al riparo da "occhi indiscreti".

Pertanto l'attenzione è stata rivolta, non a produrre un ulteriore testo scientifico, ma ad evidenziare gli elementi di percettibilità immediata facilmente riscontrabili da tutte quelle persone che vogliono prendere contezza della situazione. Fornire spiegazioni dettagliate sull'evoluzione strutturale neotettonica dell'area, senza la possibilità di "toccare con mano" quanto viene illustrato, è un'operazione che non consente di raggiungere alcuno obiettivo di sensibilizzazione nei confronti dei potenziali fruitori.

Alla luce di ciò, la suddivisione effettuata consente e favorisce il confronto tra situazioni idrogeomorfologiche differenziate nel contesto unitario del geosito e, quindi, sono da ritenersi coerenti e appropriate.

L'attribuzione di un maggior valore estetico (prima percezione) alla porzione sud-occidentale del dosso è sicuramente soggettiva, sostenuta però da variazioni morfologiche che esaltano il lavoro dei corsi d'acqua e contrastano violentemente con il "piattume" generalizzato e monotono della superficie sommitale del ripiano.

Sostenere, infine, che la classificazione differenziata consenta tout court l'attività estrattiva, è da ritenersi una pura illazione.

Si ribadisce, ulteriormente, che la distinzione in fasce di diverso livello di tutela, è frutto della volontà di fornire elementi utili all'analisi di singole situazioni differenziate tra loro ma rientranti in un contesto unitario. In altri termini, le diverse fasce non vanno a suddividere il sito in porzioni che ne inficiano l'unitarietà, bensì vogliono sottolineare aspetti con caratteristiche peculiari morfologiche e idrogeomorfologiche e quelle da esse derivanti.

---

#### **Modifica prevista**

Nessuna modifica

---

#### **Osservazione**

Altrettanto inaccettabile è poi l'ammissione di "elementi antropici intrusivi e permanenti ... purché previsti negli strumenti di pianificazione": come potrebbero essere le cave o i poli estrattivi già previsti nel vigente e nel futuro piano cave della Provincia di Cremona proprio in questa fascia territoriale e poi strade e ... altro.

---

#### **Controdeduzione**

L'osservazione non è accettabile, perché quanto indicato nella norma demanda sì agli strumenti pianificatori, ma solo a seguito di una specifica verifica di compatibilità paesistico ambientale, che possa permettere la valutazione della compatibilità degli interventi stessi nel contesto di cui si tratta.

---

#### **Modifica prevista**

Nessuna modifica

**Fonte:** ACLI Anni Verdi, Circolo Ambiente Scienze, Coordinamento Comitati ambientalisti della Lombardia, Coordinamento dei Comitati contro le autostrade, FAI Cremona, Gruppo LUCI Cremona, Italia Nostra Cremona, Legambiente Alto Cremasco, Legambiente Cremona, Lipu Cremona, Salviamo il Paesaggio Cremasco, Cremonese e Casalasco, WWF Cremona

**N° protocollo:** 86006      **Data:** 8 Luglio 2013

**Oggetto:** Geosito “Pianalto di Romanengo - Melotta” – Norme di salvaguardia

**Premessa:** Si riportano qui di seguito le osservazioni scaturite dall'esame della documentazione consultata; in modo particolare si discutono e si chiede di modificare le norme di salvaguardia del geosito

#### Osservazione

Dunque, a fronte della normativa specifica introdotta nel PTCP alla data della sua prima approvazione (2003), che impediva la realizzazione di nuovi insediamenti di tipo industriale, commerciale, residenziale, di allevamenti zootecnici, di discariche ecc. e l'apertura di cave su tutta l'area del pianalto posta a sud della strada provinciale Pandino-Soncino (normativa che è rimasta tranquillamente e opportunamente vigente per dieci anni), non si può che criticare e censurare la volontà attuale di peggiorare insidiosamente le salvaguardie ora vigenti sul pianalto, aprendo le porte ad ogni genere di trasformazione territoriale e paesaggistica, a dispetto anche dell'istituzione di uno specifico geosito intervenuta nel frattempo. Non vedendo giustificato in alcun modo questo netto cambio di rotta, si ritiene molto più soddisfacente mantenere in vigore le attuali norme di tutela, che bene interpretano le ultradecennali aspettative di conservazione di questo singolare elemento geomorfologico e paesaggistico del territorio provinciale cremonese, condivise dalla gran parte della popolazione, non solo locale e dalla comunità scientifica.

#### Controdeduzione

Come per la precedente osservazione, non si condivide quanto riportato perché, secondo la normativa proposta, ogni trasformazione deve essere specificatamente giudicata attraverso una specifica verifica di compatibilità paesistico-ambientale che possa permettere la valutazione della compatibilità degli interventi stessi nel contesto di cui si tratta. Inoltre si ribadisce che, nella proposta di piano, non è prevista alcuna ripermetrazione del geosito ma solo una più dettagliata individuazione di norme di gestione che ne differenziano il livello di importanza e, conseguentemente, la valenza sia scientifica sia fruitiva. Per quanto attiene l'affermazione *“aprendo le porte ad ogni genere di trasformazione territoriale e paesaggistica, a dispetto anche dell'istituzione di uno specifico geosito.....”* si ribadisce che il livello di tutela 1 (quello meno stringente) prescrive una serie di vincoli che, sia direttamente sia indirettamente, offrono un livello di salvaguardia notevole pur prevedendo forme puntuali di sviluppo, sempre se considerate coerenti con la realtà in esame.

#### Modifica prevista

Nessuna modifica

**Fonte:** ACLI Anni Verdi, Circolo Ambiente Scienze, Coordinamento Comitati ambientalisti della Lombardia, Coordinamento dei Comitati contro le autostrade, FAI Cremona, Gruppo LUCI Cremona, Italia Nostra Cremona, Legambiente Alto Cremasco, Legambiente Cremona, Lipu Cremona, Salviamo il Paesaggio Cremasco, Cremonese e Casalasco, WWF Cremona

**N° protocollo:** 86006      **Data:** 8 Luglio 2013

**Oggetto:** Geosito "Pianalto di Romanengo - Melotta" – Incidenza sui SIC

**Premessa:** Si riportano qui di seguito le osservazioni scaturite dall'esame della documentazione consultata; in modo particolare si discutono e si chiede di valutare le incidenze sui SIC.

### Osservazione

Mentre, lo stato di tutela attuale del Pianalto, sancito dal vigente PTCP, faceva scrivere ai redattori del capitolo ad esso dedicato contenuto nella pubblicazione di Regione Lombardia "Geositi, una nuova categoria di tutela e valorizzazione del territorio lombardo" (reperibile e scaricabile anche dal sito internet [http://www.geologiaeturismo.it/sites/defaultfiles/geositi\\_definitivo.pdf](http://www.geologiaeturismo.it/sites/defaultfiles/geositi_definitivo.pdf) alle pagine 16-17) che l'area risultava protetta e che una proposta di protezione e/o istituzione di area a tutela specifica appariva superflua, ora, invece, con le previsioni della nuova variante al PTCP della Provincia di Cremona la situazione dei vincoli insistenti sull'area viene rimessa in completa discussione. Peraltro non è dato di capire come tali nuove previsioni si rapportino con i due contigui SIC (Naviglio di Melotta - SIC IT20A0002 e Cave Danesi - SIC IT20A00 18 ), che nemmeno lo studio di incidenza effettuato sulla proposta di Variante al PTCP della Provincia di Cremona considera in alcun modo, limitandosi a confermare la scelta del massimo grado di tutela per entrambi i SIC (cfr. Valutazione Ambientale Strategica - Studio di Incidenza, pp. 85-88), ma senza valutare, per esempio, la possibilità di attivazione di ambiti estrattivi nella fascia di tutela I del Pianalto, a contatto con i due SIC sunnominati.

Si osserva la perdita di qualifica del geosito, con la conseguente attivazione di tutta una serie di ambiti estrattivi a contatto con i SIC comporterà irrimediabilmente una modifica del geosito stesso con conseguenze direttamente visibili anche sui SIC.

In questi ambiti estrattivi verranno effettuati sbancamenti e modificazioni dei livelli naturali con asportazione di notevoli quantità di argilla.

L'errore a monte è il non considerare tutto il Pianalto come un unicum naturale, valorizzato dalla presenza dei SIC, ma sempre e comunque un unicum territoriale e ambientale.

Il solo fatto di pensare ad una ripermimentazione dei confini dei geositi o suddividere in tre fasce con livelli di tutela diversi significa non tutelare i Siti.

Analizzando inoltre le tre fasce di tutela emerge che in maniera indiscriminata si va nella direzione di indebolire il geosito stesso, mettendo in serio rischio l'esistenza e la continuità ecologica dei SIC.

La futura fascia 1, per esempio dove "Le trasformazioni del territorio che prevedano modificazioni morfologiche e/o la predisposizione di elementi antropici intrusivi e permanenti sono consentite" rappresenterebbe una notevole interferenza relativamente alla continuità morfologica esistente.

L'erosione o la frammentazione conseguente all'esportazione del terreno superficiale comporterà delle conseguenze negative sulla rete ecologica presente in questa zona. I varchi da mantenere e potenziare situati tra l'abitato di Romanengo, Ticengo e Salvirola, così come gli aspetti relativi agli ambiti primari e secondari di connessione tra il Naviglio di Melotta e le rete fluviale del fiume Oglio e fiume Serio devono essere protetti rispetto a ulteriori frammentazioni del suolo.

---

### Controdeduzione

Come già ribadito in precedenza, evidenziato anche nello studio di incidenza, il geosito non è stato in alcun modo ripermimetrato e/o depotenziato nella propria valenza ambientale. La sola attivazione di una zonizzazione interna ha la finalità di meglio vincolare e gestire alcune zone rispetto ad altre. Tale condizione non appare, allo stato attuale, avere alcun riscontro sulla preservazione della naturalità dei siti Natura 2000 visto che, gli stessi, oltre ad un puntuale e dettagliato piano di gestione, risultano inseriti all'interno di una zona identificata con la Tutela 3.

Le norme e il lavoro di analisi idro-geomorfologica dei geositi, recepiti dalle variante del PTCP, non possono sovrapporsi a norme sovraordinate, quali quelle regionali e comunitarie. In questo contesto, è intrinseco che, qualsivoglia trasformazione o modificazione, dovrà essere consentita solo a seguito di opportune valutazioni della loro compatibilità. Le necessarie valutazioni paesistiche, ambientali e di incidenza rispetto anche ai vicini SIC, quindi, saranno in grado di considerare eventuali ripercussioni nei confronti di elementi di interesse e, di conseguenza, dettare prescrizioni, compensazioni, mitigazioni o, addirittura, modificazioni o rigetto dei progetti presentati.

Come riportato nelle cartografie allegata alla variante 2013 del PTCP (Carta delle Tutele e Salvaguardie 2013), i siti Natura 2000 non hanno subito alcuna modifica.

Alla luce anche di quanto precedentemente esposto, quindi, appare non fondata la possibilità di compromissione della "continuità ecologica" del sito.

Come più volte ribadito la suddivisione in fasce e le relative normative non hanno come obiettivo l'escavazione. Si fa, tuttavia, rilevare che proprio sulla base delle osservazioni esposte, non condivise, è forse stata l'apertura delle cave a consentire l'esistenza dei peculiari ambienti tutelati in uno dei SIC citati.

Sostenere che l'asportazione di terreno possa comportare conseguenze negative sulla rete ecologica è poco comprensibile, in funzione del fatto che tutto il ripiano risulta intensamente coltivato e, comunque, le porzioni ecologicamente di valore sono e restano adeguatamente protette e tutelate nei confronti di qualsivoglia progetto, opera o piano.

---

#### **Modifica prevista**

Nessuna modifica

---

#### **Osservazione**

Un secondo aspetto da non sottovalutare è quello relativo alla presenza già oggi di numerose cave in quest'area. L'obiettivo del potenziamento e del mantenimento della rete ecologica regionale va nella direzione di non prevedere nessuna apertura di nuovi ambiti estrattivi, ma soltanto di recuperare le cave esistenti, attraverso mirati progetti di ripristino di rinaturalizzazione, in particolare attraverso la realizzazione di aree umide con ambienti prativi e fasce boscate ripariali.

---

#### **Controdeduzione**

Pur ribadendo che la presente proposta di piano non si occupa di attività estrattive ma vi è un altro piano di settore competente in materia, si evidenzia, comunque, che le attività estrattive riscontrabili non appaiono avere una forma di incidenza né sulla Rete ecologica né sui siti natura 2000. Infatti, ognuno degli ambiti di cava è stato preventivamente sottoposto a valutazione di incidenza positiva.

---

#### **Modifica prevista**

Nessuna modifica

**Fonte:** ACLI Anni Verdi, Circolo Ambiente Scienze, Coordinamento Comitati ambientalisti della Lombardia, Coordinamento dei Comitati contro le autostrade, FAI Cremona, Gruppo LUCI Cremona, Italia Nostra Cremona, Legambiente Alto Cremasco, Legambiente Cremona, Lipu Cremona, Salviamo il Paesaggio Cremasco, Cremonese e Casalasco, WWF Cremona

**N° protocollo:** 86006      **Data:** 8 Luglio 2013

**Oggetto:** Geosito "Pianalto di Romanengo - Melotta" – Incidenza sui SIC

**Premessa:** Si riportano qui di seguito le osservazioni scaturite dall'esame della documentazione consultata; in modo particolare si discutono e si chiede di valutare i diversi livelli di tutela.

### Osservazione

Oltre ad introdurre, infine, evidenti discriminazioni di ordine attuativo e gestionale, rispetto soprattutto agli insediamenti agricoli collocati nelle diverse fasce di tutela ipotizzate, che difficilmente potranno essere giustificate nell'ambito di un territorio unitario, com'è il Pianalto della Melotta, la normativa elaborata, oltre a non brillare per chiarezza e schematicità, appare in alcuni punti piuttosto ambigua.

In particolare risulta equivoca la previsione contenuta nelle norme relative ai livelli 2 e 3 di cui si riporta testualmente quella contenuta nel livello a maggior tutela a titolo di esemplificazione: "Il livello di tutela 3 si somma al livello di tutela 1 e 2: conseguentemente le norme di tutela di seguito esplicitate sono a complemento e completamento di quelle già definite per i livelli di tutela 1 e 2".

Ciò significa che debbano essere sempre ritenute valide le norme di tutela previste per il livello 1, cui si aggiungono, nelle relative fasce, quelle dei livelli successivi? Se così fosse, ciò potrebbe significare, per esempio, che anche nelle fasce 2 e 3 sia consentita la possibilità di modifica dell'andamento, ma non di eliminazione, delle scarpate morfologiche oppure le bonifiche agricole o le escavazioni per attività estrattiva contenute nelle norme del livello di tutela 1, ecc. ecc.? Cosa inaccettabile, come già detto, non solo nelle aree a maggior grado di tutela, ma sull'intera superficie del geosito.

In effetti, le norme prospettate, che scendono ad occuparsi della valorizzazione dei percorsi e delle preesistenze storico-documentarie, degli aspetti vegetazionali e faunistici, ecc. omettono, invece, specie nei livelli di tutela più alti, di occuparsi espressamente di tutela delle scarpate morfologiche o di altri elementi che ci si aspetterebbe di vedere ribaditi e precisamente normati in un'area di geosito che, proprio alla conservazione degli elementi attinenti alla geologia, alla geomorfologia, alla pedologia, ai valori naturalistici e al paesaggio, è dedicato. Anche da questo punto di vista, quindi, la formulazione normativa relativa all'argomento contenuta nella nuova variante del PTCP appare inadeguata, evasiva e diversamente interpretabile, tanto da non escludere l'insorgenza di equivoci, anche piuttosto insidiosi.

### Controdeduzione

Si osserva che le norme proposte, come osservato, sono a complemento e completamento del livello di tutela precedente, per cui deve essere considerata valida la norma più restrittiva riferibile allo stesso contesto.

Accogliendo l'osservazione che la norma possa essere interpretata in modo non corretto, si precisa che, al nell'articolo in oggetto, il concetto varrà meglio esplicitato.

### Modifica prevista

Per i vincoli di tutela espressi di seguito, deve essere sempre considerato quello più restrittivo e vincolante, in accordo con le evidenze cartografiche proposte.

**Fonte:** ACLI Anni Verdi, Circolo Ambiente Scienze, Coordinamento Comitanti ambientalisti della Lombardia, Coordinamento dei Comitanti contro le autostrade, FAI Cremona, Gruppo LUCI Cremona, Italia Nostra Cremona, Legambiente Alto Cremasco, Legambiente Cremona, Lipu Cremona, Salviamo il Paesaggio Cremasco, Cremonese e Casalasco, WWF Cremona

**N° protocollo:** 86006      **Data:** 8 Luglio 2013

**Oggetto:** Altri geositi di individuazione regionale e provinciale

**Premessa:** Si riportano osservazioni varie sull'individuazione dei geositi regionali e provinciale

#### Osservazione

9. art. 15 "Aree soggette ai regimi di tutela di leggi e atti di pianificazione regionale"

Si osserva che dall'elenco di dette aree mancano: il geosito del Pianalto della Melotta (geosito individuato dal Piano Paesaggistico Regionale art. 22 c. 3 Normativa PPR - repertori n. 99, classificato dalla Regione di interesse geomorfologico e paesaggistico); quello del Bodrio della Cà Vecchia (geo sito individuato dal Piano Paesaggistico Regionale art. 22 c. 3 Normativa PPR - repertori n. IO I, classificato dalla Regione di interesse geomorfologico) e quello dell'Adda Morta -Lanca della Rotta (geosito individuato dal Piano Paesaggistico Regionale art. 22 c. 3 Normativa PPR - repertori n. 134, classificato dalla Regione di interesse geomorfologico).

#### Controdeduzione

Si ritiene presumibilmente che si sia fatta confusione con quanto riportato a pag 32 dove sono elencate le "Aree di pregio tutelate come riserva naturali". L'elenco dei geositi, compresi quelli di interesse regionale, è riportato a pag 40 e seguenti.

#### Modifica prevista

Nessuna modifica

#### Osservazione

Calibrata la normativa dei geositi sul Pianalto della Melotta, come sembra, ne consegue che tutti gli altri geositi appaiano in vario modo sacrificati nei loro valori, considerati di norma inferiori rispetto al Pianalto, ad esclusione delle riserve naturali già istituite da Regione Lombardia e dei SIC, per le cui aree l'applicazione della tutela di massimo livello (Tutela 3) era l'unica che andasse a configgere meno, rispetto ai livelli 1 e 2, con le salvaguardie già in vigore per le stesse aree.

#### Controdeduzione

Tale affermazione non è veritiera e non tiene conto del fatto che sono stati indicati, in realtà, ben 11 siti a livello di tutela massima e altri 5 a livello di tutela intermedia. Peraltro, tali tutele non sono state dettate da norme sovraordinate, bensì, come già sottolineato, da specifiche valutazioni che hanno identificato, all'interno dei geositi, elementi di pregio che ne giustificano il maggiore interesse da salvaguardare, rispetto ad altri.

#### Modifica prevista

Nessuna modifica

#### Osservazione

Alla luce di quanto premesso, non si ritiene accettabile che diversi geositi, specie quelli delimitati da precise ed evidenti scarpate morfologiche (come la Valle del Serio Morto, le Vallecole di Casaletto-Montodine, le Vallecole delle Gambine, ecc.) prevedano una tutela delle scarpate morfologiche che le delimitano tramite le norme di livello 1 o, tutt'al più, di livello 2. Ciò significa che potrebbero essere ammesse modificazioni morfologiche, bonifiche agricole, escavazioni e quant'altro, svuotando di significato l'istituzione di un geosito.

### **Controdeduzione**

I livelli di tutela attribuiti alle scarpate derivano, oltre che da valutazioni basate sulla loro significatività, sul loro aspetto morfologico, sulla loro genesi e sul loro grado di conservazione, soprattutto dalle indicazioni ricavate dall'analisi idrogeomorfologica condotta sui geositi.

Si ricorda, peraltro, che le scarpate sono tutelate dalla normativa presente nella variante del PTCP 2013, specificatamente all'art 16, comma 4, al quale si rimanda.

---

### **Modifica prevista**

Nessuna modifica

---

### **Osservazione**

È necessario osservare, a questo proposito, l'incongruenza di tali previsioni con la normativa dettata dall'art. 22, punto 3 del PTR, alla quale devono essere ricondotti tutti i geositi individuati sia dallo stesso PTR sia dal PTCP nell'ambito della provincia di Cremona, poiché classificati, tutti, di prevalente interesse geomorfologico: categoria, quest'ultima, che soggiace a pieno titolo, ed in modo esclusivo, alle previsioni normative del punto 3 del suddetto art. 22 del PTR.

---

### **Controdeduzione**

Come già specificato, la colonna "*valore prevalente provinciale ai sensi dell'Art. 22 comma 2 PPR*" è stata erroneamente così denominata. In realtà, le indicazioni per ogni geosito legate a questa colonna, derivano dalla trasposizione degli elementi definiti "interesse scientifico" presenti nelle schede descrittive dei geositi in cui gli elementi analizzati non coincidono *sic et simpliciter* con quelli indicati nel comma 2 dell'art. 22 del PTR.

Pertanto i geositi di interesse provinciale, ossia quelli indicati dal PTCP, rimangono di interesse locale e non vogliono implementare gli elenchi regionali.

A tal proposito l'Art. 16 della Normativa della variante parziale del PTCP 2013 alla pag. 39 vede modificate le ultime tre righe "*I geositi di rilevanza provinciale..... del PTCP.*" con la frase " i geositi di rilevanza provinciale sono individuati seguendo le indicazioni dello studio di cui all'allegato f) del PTCP."

---

### **Modifica prevista**

Verrà modificato l'Art. 16 della Normativa della variante parziale del PTCP 2013 alla pag. 39 vede modificate le ultime tre righe "*I geositi di rilevanza provinciale..... del PTCP.*" con la frase " i geositi di rilevanza provinciale sono individuati seguendo le indicazioni dello studio di cui all'allegato f) del PTCP."

---

### **Osservazione**

Va osservato, inoltre, che la valenza a carattere regionale di tale normativa ha il compito e lo scopo di uniformare, sotto il profilo della tutela, specialmente paesaggistica, tutte le emergenze individuate in area lombarda che esprimano un interesse di tipo geologico e/o geomorfologico secondo i principi dettati dal punto 1 dello stesso art. 22, stabilendo una base normativa comune che veda trattati allo stesso modo, nei principi fondamentali, tutti i geositi lombardi.

Principi che il PTCP della Provincia di Cremona, per quanto inerente al tema dei geositi, sembra in vario modo eludere attraverso una normativa farragginosa che, all'atto pratico, può prestarsi a diverse interpretazioni, anche facilmente inclinabili verso concessioni poco conciliabili con la tutela paesaggistica di fenomeni geologici e/o geomorfologici in grado di testimoniare l'evoluzione di paesaggi locali particolarmente interessante ed istruttiva, che dovrebbe essere fonte di apprendimento, di utilizzo non distruttivo e di valorizzazione.

---

### **Controdeduzione**

Osservazioni non accettabili in quanto, di fronte ad elementi di scarso rilievo, talora di nulla percettibilità, con estensioni territoriali smisurate, si è comunque cercato di trovare quelle emergenze, sia pur minime,

---

che dessero loro un senso cercando una connessione, un filo che le legasse, per poter fornire agli addetti del settore informazioni che potessero tornare utili.

A tal proposito si rammenta, nuovamente, che l'analisi di dettaglio condotta sui geositi per meglio definirli nella loro peculiarità ha portato a un aumento della loro superficie complessiva all'interno del territorio provinciale da 228 km<sup>2</sup> a 245 km<sup>2</sup>.

---

#### **Modifica prevista**

Nessuna modifica

---

#### **Osservazione**

Si rileva che dei 21 geositi individuati dalla Provincia di Cremona ben quattordici (Vallecole tra Rivolta d'Adda e Agnadello - Dosso di Izano Offanengo - Dossi di Castelleone - Vallecole tra Casaletto Ceredano e Montodine - Vallecole di Ripalta Guerina - Vallecole Retorto Tramoncello Casso - Dosso di Soresina - Dossi di Annicco - Dosso di Casalsigone - Valle Relitta dell' Aspice - Dossi di Pescarolo - Dosso di Grumello Cremonese ed Uniti - Vallecole delle Gambine - Dosso di Spineda) sono classificati per tutta la loro estensione al livello di tutela 1 (verde in carta), cioè quello più basso. Nei rimanenti sette (Dosso di Soncino - Valle relitta del Fiume Serio e torbiere - Valle dei Navigli - Dossi Castelvisconti - Paleoalveo di Robecco D'Oglio - Zona a meandri del Fiume Adda e torbiere - Dosso di Isola Dovarese) solo una parte minima della superficie ricade sotto le fasce di tutela 2 e 3, essendo la maggior parte ricompresa nella tutela 1. Questo lascia supporre che in tali zone saranno ammesse, come propone la variante al PTCP "trasformazioni del territorio che prevedano modificazioni morfologiche e/o la predisposizione di elementi antropici intrusivi e permanenti". Anche in questo caso ci si chiede come sia possibile avere individuato questi geositi, se poi si ritiene che nessuna loro area, o aree di estensione minima, siano meritevoli di tutela.

---

#### **Controdeduzione**

Osservazioni non accettabili in quanto si ritiene che il semplice inserimento a livello di tutela 1 sia già sufficientemente gravoso per il territorio e per il suo potenziale e necessario sviluppo.

Si sottolinea, altresì, che i geositi di interesse provinciale, ossia quelli indicati dal PTCP, rimangono di interesse locale e non vogliono implementare, a seguito di una classificazione secondo l'art. 22, gli elenchi regionali.

---

#### **Modifica prevista**

Nessuna modifica

---

#### **Osservazione**

Si osserva inoltre che, dei dieci geositi individuati dalla Regione Lombardia, quello di Moso di Bagnolo, Trescore e Vaiano è stato attribuito completamente, secondo la variante del PTCP, alla fascia di tutela 1, quella più bassa (verde in carta). Le considerazioni già espresse al comma precedente valgono a maggior ragione anche in questo caso, tanto più che si tratta di un geosito individuato dalla Regione Lombardia, sul quale non si ritiene corretto che il PTCP possa disconoscere norme di tutela indicate nel PTR, che è di livello superiore al PTCP e quindi prevale su quest' ultimo

Si chiede pertanto che siano riviste in senso più rispettoso dei valori naturali le tutele dei geositi provinciali. Si chiede inoltre che la disciplina del geo sito regionale di Moso di Bagnolo, Trescore e Vaiano sia conforme a quanto previsto dal PTR e non peggiorativa.

---

#### **Controdeduzione**

Si sottolinea che la Regione ha indicato i geositi ritenuti di interesse regionale con punti, peraltro non baricentrici (spesso esterni al territorio del geosito stesso, come è proprio il caso del Moso di Bagnolo, Trescore e Vaiano). Infatti, l'individuazione di tale elemento è predisposta sempre da uno studioso che, in funzione delle sue conoscenze e della sua estrazione, fornisce una valutazione soggettiva su di una determinata condizione geomorfologica anche senza sottolinearne le peculiarità.

Le valutazioni di dettaglio volute dall'Amministrazione Provinciale hanno permesso una più specifica analisi dell'indicato geosito, rivelando, che nella sua originaria descrizione veniva così illustrato: "L'area del Moso, estesa a nord-ovest di Crema, rappresenta il bacino residuo di ampie paludi impostate su un antico alveo fluviale abbandonato e alimentate dalle numerose acque sorgive scaturenti nelle aree poste a monte di questa depressione del suolo, di cui si riconosce con precisione il limite meridionale, segnato da una netta scarpata morfologica di consistenza variabile tra i 2 e i 4 metri circa, svolgentesi tra Crema e Scannabue. Mantenuta per secoli nel suo stato di regione palustre, soprattutto per volere della Repubblica di Venezia che governò il Cremasco tra il 1449 e il 1797, quale impareggiabile elemento di difesa della città e come area di uso collettivo per le comunità rivierasche, fu bonificata quasi completamente solo verso la fine del XIX secolo."

Appare ovvio che sotto l'aspetto geologico s.l. ben poco ha a che vedere quest'area con ciò che può definirsi "geosito". Nel caso specifico, invece, l'analisi condotta ha portato a evidenziare elementi che si giustificano la sua presenza, ma che sono riconducibili a relitti dell'azione fluviale raffigurati tutt'oggi solo da brevi tratti di corsi d'acqua ad andamento naturale, residui di scarpate (talora localmente antropizzate) e limitate zone interessate da fontanili: il tutto su un'area di oltre 20 km<sup>2</sup>. Si è pertanto mantenuta l'indicazione territoriale indicata dal PTCP vigente unicamente per conferire una visione unitaria degli sporadici e dispersi elementi idrogeomorfologici.

---

### **Modifica prevista**

Nessuna modifica

### **Osservazione**

12. Art. 16, punto 1 Geositi

Come già sopra accennato, si osserva che la normativa elaborata per la regolamentazione delle attività umane nell'ambito dei geositi disattende ampiamente quella specifica dettata dall'art. 22 del PTR, che deve essere assunta come riferimento imprescindibile sotto questo punto di vista.

Considerata la classificazione dei geositi della provincia di Cremona, che rientrano tutti nella categoria del prevalente interesse geomorfologico, naturalistico, paesaggistico, ecc., se ne deduce che le norme di riferimento vadano individuate obbligatoriamente in quelle riportate al punto 3 dello stesso art. 22 del PTR, che ne vieta espressamente tutti gli interventi che possano alterarne o comprometterne l'integrità e la riconoscibilità causando sbancamenti o movimenti di terra che modificano in modo permanente l'assetto geomorfologico, nonché l'introduzione di elementi di interferenza visuale e la cancellazione dei caratteri specifici.

Pertanto risultano del tutto difformi da queste ultime le previsioni contenute nella variante del PTCP inerenti la supposta tutela dei geositi che, per quanto riguarda il livello 1, consentono escavazioni per attività di cava, bonifiche agricole, modificazione delle scarpate, ecc., del tutto escluse dalla normativa regionale vigente. Si deve notare che anche i geositi, o gli areali individuati al loro interno, che risultano campiti in colore verde, e dunque ricadenti nel livello di tutela 1, sono stati classificati dallo stesso PTCP di prevalente valore geomorfologico, naturalistico, paesistico, sedimentologico ecc. e, pertanto, non possono essere regolamentati che dalle norme stabilite dal punto 3 dell'art. 22 del PTR.

Rimane incomprensibile, peraltro, per quale motivo e a quale titolo in un geosito, o in una parte di esso, ritenuti di minor valore, in base a non si sa quali valutazioni, per nulla documentate o motivate (non sembrando sufficiente a giustificarle la generica relazione di un singolo geologo, alla quale se ne potrebbero contrapporre altre, di segno opposto, redatte da altri geologi e specialisti, magari in équipe in modo da avere valutazioni più obiettive) debba essere consentito attuare modificazioni morfologiche (quali escavazioni per attività di cava, bonifiche agricole, ecc.) o ammettere elementi antropici intrusivi e permanenti a condizione che siano previsti da generici strumenti di pianificazione.

A tale proposito sarebbe illuminante sapere quali, di questi strumenti di pianificazione, possano dare accesso alle trasformazioni urbanistiche ammissibili. Dubitando che possano essere i PP.GG.TT dei singoli comuni a contemplare tali previsioni, trattandosi in tutti i casi di territori a destinazione agricola,

regolati da precise norme, rimangono i piani delle cave, i piani dei rifiuti, della viabilità, ecc. tutti di livello sovracomunale e quasi sempre di competenza provinciale.

Ammettere tali intrusioni in un geosito appare francamente assurdo, tanto da domandarsi che differenza passi, in ultima analisi, tra un'area tutelata da un geosito e un' altra qualunque del restante territorio provinciale.

---

### **Controdeduzione**

Si rimanda a quanto già controdedotto per le precedenti osservazioni; inoltre le osservazioni sono decisamente opinabili e per niente costruttive. Ben si comprende la finalità di quanto esposto che tende, con valutazioni surrettizie, a imporre una situazione vincolistica inaccettabile di fronte ad elementi di scarso pregio di cui, con notevole difficoltà, si è cercato di individuare elementi di valorizzazione.

Il termine di "geosito" è assunto nell'immaginario collettivo ad un significato che esula dalle sue definizioni proposte da numerosi autori (Wimbledon, 1990, 1999a e 1999b; Brancucci & Gazzola 2002; Panizza & Piacente 2002, ecc.). Limitati tratti di corsi d'acqua ad andamento presunto naturale, porzioni di scarpata spesso derivate da azioni antropiche, dossi fluviali di difficile percezione, fontanili artificializzati o prosciugati, depositi torbosi non assolutamente visibili definiti a livello di geositi, portano inequivocabilmente a sminuirne il loro significato e il valore intrinseco.

Ciò nonostante, proprio per tutelare anche banali emergenze idrogeomorfologiche e per differenziarle in un contesto pressoché totalmente banalizzato, si sono definite diverse fasce di tutela che si ritengono possano correttamente valorizzare elementi di interesse (anche limitato), ben consci che possano creare ostative non indifferenti da parte di chi opera e si mantiene sul territorio.

---

### **Modifica prevista**

Nessuna modifica

---

### **Osservazione**

Ma a tale proposito, basta un semplice confronto con il nuovo Piano delle Cave della Provincia di Cremona per spiegare ampiamente gli sforzi messi in campo dai redattori della variante al PTCP per elaborare una normativa tanto permissiva e atta a consentire l'apertura di cave all'interno dei geositi.

L'evidenza più macroscopica riguarda una grande cava di argilla proprio nella fascia classificata di minor tutela (grado di tutela I) relativa al Pianalto della Melotta (geosito individuato dalla Regione Lombardia e registrato nei repertori del Piano Pesistico Regionale al n. 99), in un'area a sud della strada provinciale n.44 che la precedente normativa del PTCP, tuttora vigente, vieta in modo espresso.

Qui si trova pianificata, in effetti, una cava di quasi un milione e mezzo di metri cubi di argilla in ampliamento ad una cava già contemplata dal precedente Piano Provinciale delle Cave della Provincia di Cremona (di circa mezzo milione di metri cubi). Entrambe, poi, gravitano in un enorme giacimento (di oltre 160 ettari di superficie) che si presume predisposto ad accogliere altre future escavazioni per un totale di circa quattro milioni di metri cubi di materiale. Il che porterebbe all'escavazione di quasi un quarto di ciò che resta del Pianalto della Melotta, riducendo l'istituzione del geosito ad una burla. La richiesta è, pertanto, quella di riformulare la normativa specifica relativa ai geositi, attenendosi alle prescrizioni dell'art. 22 del PTR.

---

### **Controdeduzione**

Tale osservazione risulta non pertinente al contesto attuale: si tratta, infatti, di aspetti e osservazioni che esulano dalla presente trattazione relativa alla variante 2013 del PTCP che, assolutamente non entra nel merito di questioni, norme e prescrizioni legate a un Piano provinciale di settore sovraordinato.

---

### **Modifica prevista**

Nessuna modifica

### Osservazione

Risulta inutile e vagamente beffardo, a questo proposito, il richiamo alla compatibilità paesistico-ambientale ai sensi art. 20 comma 4 del PTCP, che dovrebbe consentire le modificazioni morfologiche e/o la predisposizione di elementi antropici intrusivi e permanenti, purché (ovviamente) previste negli strumenti di pianificazione. Siccome al comma 4, lettera h del suddetto art. 20, tra l'altro, si prescrive il rispetto dei geositi come ambiti di prevalente valore naturale, in quanto rappresentano beni naturali non rinnovabili, intesi quali elementi di pregio scientifico e ambientale del patrimonio paesaggistico, che testimoniano alcuni dei processi che hanno formato e modellato il territorio, si riscontra ancora una volta il vezzo di enunciare una norma di salvaguardia positiva in un punto del PTCP, e poi di trasgredirla consentendo l'esatto contrario in un altro passaggio dello stesso strumento.

### Controdeduzione

Il riconoscimento di elementi di tipo "naturale" e la volontà di una loro tutela in un ambito territoriale fortemente antropizzato e utilizzato sin nei minimi recessi, comporta un salto di qualità anche a livello culturale di notevole rilevanza. Pertanto, si ritiene che le norme introdotte da PTCP siano già di per se decisamente gravanti per chi vive all'interno di queste vaste superfici sottoposte a tutela. In questo contesto, non si reputa possibile impedire assolutamente, a priori, interventi antropici, bensì, come più volte ribadito, si vuole permettere uno sviluppo che ottemperi a specifiche norme e si integri correttamente nel contesto ambientale.

### Modifica prevista

Nessuna modifica

### Osservazione

A fronte della più cogente tutela che il PTCP della Provincia di Cremona aveva introdotto, sin dal 2003 , relativamente al Pianalto della Melotta e che risulta tuttora vigente, che al divieto di escavazioni per attività di cava al di sotto della linea segnata dalla SP n. 44, affiancava opportune limitazioni alla realizzazione di nuovi insediamenti di tipo residenziale, industriale, commerciale e zootecnico, alla realizzazione di discariche di qualsiasi genere e di depositi permanenti di materiali dismessi, la normativa elaborata nella nuova variante al PTCP è eccezionalmente più smorzata e permissiva. Viene da chiedersi, pertanto, che cosa sia cambiato sul Pianalto, rispetto ai dieci anni di vigenza del vecchio PTCP, se non, tutt'al più, che nel frattempo è stato istituito dalla Regione Lombardia sull'area un geosito.

Si chiede, pertanto di riformulare la normativa riguardante anche questi aspetti, in modo chiaro e schematico, al fine di escludere qualunque interpretazione difforme, prendendo spunto anche dalle norme di salvaguardia contenute nel PTCP vigente, che si giudicano del tutto soddisfacenti e conformi allo scopo.

### Controdeduzione

Come già più volte evidenziato, si specifica che le norme di tutela indicate per il Pianalto scaturiscono da un'indagine di dettaglio che ha fornito non un declassamento dello stesso, bensì l'individuazione di diverse realtà idrogeomorfologiche che implicano attenzioni di diversa entità. In questo contesto, peraltro non si ritiene che alcuna delle norme indicate possano permettere una più blanda tutela che porti a possibili alterazione delle caratteristiche significative riscontrate e rilevabili da potenziali fruitori.

In questo contesto, quindi, si ritiene che la nuova normativa sia coerente alle finalità di tutela desiderate.

Si ricorda, altresì, che la "perimetrazione" effettuata dalla Regione Lombardia, più volte citata come esempio da seguire in modo cieco e assoluto, indica il geosito del Pianalto di Romanengo - Melotta con un asterisco ben al di fuori dell'area effettiva di cui trattasi.

### Modifica prevista

Nessuna modifica

### **Osservazione**

Altre due cave (ATEg34 e Pg2, cava di prestito) peraltro, sono previste nel geosito della valle del Serio Morto, in località cascina Gerli, presso Castelleone, per un totale di oltre un milione di metri cubi di sabbia e ghiaia.

Anche in questo geosito, individuato dalla stessa Provincia di Cremona e classificato di prevalente valore geomorfologico, questo tipo di attività risulta vietato, in base alle norme regionali dell' art. 22, punto 3.

### **Controdeduzione**

Si ricorda nuovamente, rimandando a quanto già controdedotto per precedenti osservazioni simili, che nella variante 2013 del PTCP non viene proposta alcuna riclassificazione dei geositi di interesse provinciale e locale. Questi, di conseguenza non sono sottoposti all'articolo 22 del PTR.

### **Modifica prevista**

Nessuna modifica

### **Osservazione**

Se la suddivisione dei geositi in zone a diverso grado di tutela voleva essere una modalità pensata per corrispondere al disposto del punto 6 dell'art. 22 del PTR relativo all'introduzione di "previsioni conformative di maggior definizione", si ritiene che la metodologia adottata non corrisponda al dettato della norma regionale. Le previsioni conformative richiamate da questa norma, infatti, oltre ad essere funzionali alla salvaguardia dei beni secondo quanto indicato ai commi precedenti, devono essere anche di maggior definizione, rispetto a quanto indicato agli stessi commi precedenti. Ciò significa che le prescrizioni contemplate ai commi precedenti (e, nel caso specifico, quelle indicate al comma 3) siano da acquisire come livello di salvaguardia minimo e vincolante, che può essere eventualmente definito con maggior dettaglio, a seconda delle specificità relative a ciascun luogo, ma non attenuato o ridotto, come invece fanno le norme introdotte dalla variante al PTCP, specie quando prevedono la possibilità di sbancamenti, escavazioni, ecc. che, modificando in modo permanente l'assetto geomorfologico di parte dei geositi, non sono ammesse dalla norma regionale.

### **Controdeduzione**

Nuovamente si sottolinea che il PTCP in variante non riclassifica i geositi di interesse provinciale e regionale secondo il comma 2 dell'art 22 del PTR. In questo contesto, l'osservazione che insiste nell'associare tutti i geositi al comma 3 dello stesso appare decisamente non corretta e, pertanto, non condivisibile. Le richieste di maggior dettaglio indicate nel comma 6 dell'articolo in questione non paiono essere finalizzate ad aumentare "con maggior dettaglio" vincoli su vaste aree di territorio, bensì proposte tese a permettere una più precisa caratterizzazione, a partire da una corretta perimetrazione (non presente nelle tavole regionali), dell'elemento "geosito".

Infine, nuovamente, i livelli di tutela introdotti non si reputano attenuati o ridotti, bensì maggiormente contestualizzati alle realtà in essere.

### **Modifica prevista**

Nessuna modifica

### **Osservazione**

Nella stessa ottica si può commentare la riclassificazione dei geositi di individuazione regionale deducibile dalla tabella contenuta nella variante al PTCP.

Se infatti si ritiene ammissibile l'aggiunta di alcune specificazioni alla classificazione base attuata dal PTR, come nel caso delle riserve naturali o dei monumenti naturali, al cui originario valore prevalente di carattere geomorfologico è stato aggiunto il valore naturalistico, come maggior definizione del loro significato ambientale, si ribadisce che non si giudica corretto l'aver modificato il valore prevalente "geomorfologico, paesistico, naturalistico e pedologico" del geosito Pianalto della Melotta, già attribuitogli

dal PTR, in valore prevalente "geomorfologico, naturalistico e strutturale" riassegnatogli arbitrariamente dal PTCP. Si ritiene, infatti, che uno strumento pianificatorio, come il PTR, di livello superiore rispetto al PTCP, abbia carattere cogente nei riguardi di quest'ultimo e non possa essere modificato da uno strumento di livello inferiore. Altrimenti anche i PP.GG.TT. dei comuni potrebbero aver la possibilità di modificare il PTCP, anziché uniformarsi alle sue previsioni per poter conseguire il previsto giudizio di conformità. Si chiede, dunque, di reintegrare la primitiva classificazione per quest'ultimo geosito.

---

#### **Controdeduzione**

Come già specificato in precedenti controdeduzioni, la colonna "*valore prevalente provinciale ai sensi dell'Art. 22 comma 2 PPR*" è stata denominata in questo modo per un errore. Le indicazioni per ogni geosito legate a questa colonna derivano unicamente dalla trasposizione degli elementi definiti "interesse scientifico" presenti nelle schede descrittive dei geositi in cui gli elementi analizzati non coincidono *sic et simpliciter* con quelli indicati nel comma 2 dell'art. 22 del PTR.

Pertanto i geositi di interesse regionale non hanno subito alcuna riclassificazione, ma solo, a seguito di un'analisi di dettaglio, una più specifica indicazione dei loro possibili interesse per fruitori e addetti ai lavori.

Si sottolinea, in ogni caso, entrando nel merito scientifico, che l'elemento precipuo e unico da cui il geosito Pianalto della Melotta trae la sua esaltazione è dato dagli effetti neotettonici (strutturali) e non da quelli paesaggistici, naturalistici, pedologici, che ne sono solo una derivazione e che trovano la loro messa in evidenza proprio in funzione dei movimenti tettonici che si sono verificati.

---

#### **Modifica prevista**

Nessuna modifica

**Fonte:** ACLI Anni Verdi, Circolo Ambiente Scienze, Coordinamento Comitanti ambientalisti della Lombardia, Coordinamento dei Comitanti contro le autostrade, FAI Cremona, Gruppo LUCI Cremona, Italia Nostra Cremona, Legambiente Alto Cremasco, Legambiente Cremona, Lipu Cremona, Salviamo il Paesaggio Cremasco, Cremonese e Casalasco, WWF Cremona

**N° protocollo:** 86006      **Data:** 8 Luglio 2013

**Oggetto:** altre osservazioni

**Premessa:** In riferimento all'art. 15 punto 9, Rete irrigua

#### Osservazione

In riferimento alla rete irrigua superficiale si ritiene peggiorativa l'introduzione della frase "dove possibile" a proposito della preservazione del fondo naturale dei corsi d' acqua. Il mantenimento del fondo naturale dei corsi d'acqua, di ogni ordine e grado, riveste un significato fondamentale per la conservazione dei requisiti minimi di carattere ecologico-ambientale degli ambienti acquatici; requisiti che non potrebbero sussistere nel caso di fondi artificiali, peggio ancora se impermeabilizzati, con notevole squilibrio anche per il naturale rimpinguamento della falda, da cui dipende la conservazione di altri fenomeni: primo fra tutti quello dei fontanili.

#### Controdeduzione

Il trasporto dell'acqua nel settore agricolo rappresenta un elemento di fondamentale importanza per la resa agronomica e per la sostenibilità socio economica delle attività rurali. Le perdite da fondo dei canali comportano sì un'alimentazione della falda, che però avviene anche nel corso dell'adacquamento dei campi. Appare, invece, evidente che canali che "perdono" comportano sempre sprechi di una preziosa risorsa, perché si necessita di maggiori portate per compensare le perdite. Ciò, inoltre, comporta che per le irrigazioni spesso si inducano gli imprenditori agricoli a realizzare pozzi che attingano alle falde profonde in sostituzione dell'utilizzo delle acque superficiali, con evidenti gravissimi conseguenze.

La risorsa acqua, invece, deve essere, più che attentamente tutelata, salvaguardata e soprattutto risparmiata.

Proprio per questi motivi, il PTCP pone come indirizzo la realizzazione di un "Progetto Strategico" finalizzato a ottimizzare la rete irrigua e a definire una sua corretta strutturazione che contemperi gli aspetti ambientali con quelli socio economici. In questo contesto, di conseguenza, si potranno valutare dettagliatamente le singole situazioni in cui la mancanza d'acqua, per perdite dai canali, dovesse comportare situazioni insostenibili per l'agricoltura e, contestualmente, che vanno a depauperare la risorsa idrica, componente fondamentale per l'assetto ecologico ambientale del territorio.

#### Modifica prevista

Nessuna modifica

#### Osservazione

Si osserva che, in ragione dell'estremo interesse paesaggistico ed ambientale oltre che economico dei corsi d'acqua, la sola consultazione delle associazioni agricole è limitante, pertanto si chiede di aggiungere anche la rappresentanza delle associazioni ambientaliste.

#### Controdeduzione

Si accoglie l'osservazione

#### Modifica prevista

Si modifica l'art. 15.9 nel seguente modo:

"9. la rete irrigua nel suo complesso, che costituisce un valore paesistico regionale. A maggiore specificazione di quanto disposto nell'articolo 16 commi 2, 3, 5 e 7 e nelle more dell'attuazione dei disposti di cui al comma 8 del presente articolo, si rimanda alla redazione di uno specifico "Progetto strategico" ai sensi dell'art. 36 del PTCP e d'intesa con Parchi e consorzi irrigui e di bonifica con la

consultazione partecipata delle Associazioni di rappresentanza agricole **e delle associazioni ambientaliste** per individuare i criteri di manutenzione e riorganizzazione delle rete irrigua tenendo conto del valore produttivo, ecologico, storico – testimoniale e del ruolo di strutturazione del paesaggio rurale....”

**Fonte:** ACLI Anni Verdi, Circolo Ambiente Scienze, Coordinamento Comitati ambientalisti della Lombardia, Coordinamento dei Comitati contro le autostrade, FAI Cremona, Gruppo LUCI Cremona, Italia Nostra Cremona, Legambiente Alto Cremasco, Legambiente Cremona, Lipu Cremona, Salviamo il Paesaggio Cremasco, Cremonese e Casalasco, WWF Cremona

**N° protocollo:** 86006      **Data:** 8 Luglio 2013

**Oggetto:** altre osservazioni

**Premessa:** In riferimento all'art. 16 comma 1, Aree soggette a regime di tutela del PTCP

#### **Osservazione**

Si ritiene peggiorativa e non giustificata l'abolizione del concetto di "perdita anche parziale" delle aree con caratteri di elevata qualità paesistico-ambientale, che costituiscono l'oggetto specifico della tutela contemplata nell'articolo 16, ritenendo che la sua sostituzione con il concetto di "perdita delle loro caratteristiche" non garantisca appieno un processo di conservazione nei loro riguardi. Si deve osservare, infatti, che un'area individuata come "area di pregio", potrebbe mostrare di conservare alcune sue caratteristiche generali (e generiche), e quindi soddisfare il dettato della norma così modificata, anche a seguito della perdita di una sua porzione, che, invece, potrebbe essere particolarmente importante o specifica per la sua qualità paesistica o ambientale e, una volta distrutta, non più recuperabile.

#### **Controdeduzione**

L'osservazione non pare pertinente, in quanto evidenzia contraddizioni al suo interno. Infatti è evidente, senza la necessità di scendere in sofismi dialettici, che se un'area di pregio dovesse conservare, a seguito di un intervento, solo delle "caratteristiche generali (e generiche)", verrebbero a mancare delle caratteristiche e peculiarità che ne hanno fatto un'area di pregio.

L'osservazione, valutata nei vari contesti, quindi, si ritiene non comporti alcun contributo migliorativo.

#### **Modifica prevista**

Nessuna modifica

**Fonte:** ACLI Anni Verdi, Circolo Ambiente Scienze, Coordinamento Comitati ambientalisti della Lombardia, Coordinamento dei Comitati contro le autostrade, FAI Cremona, Gruppo LUCI Cremona, Italia Nostra Cremona, Legambiente Alto Cremasco, Legambiente Cremona, Lipu Cremona, Salviamo il Paesaggio Cremasco, Cremonese e Casalasco, WWF Cremona

**N° protocollo:** 86006      **Data:** 8 Luglio 2013

**Oggetto:** altre osservazioni

**Premessa:** In riferimento all'art. 16 punto 4, Scarpate.

Si deve obiettare, infatti, che una scarpata morfologica mantiene la sua evidenza percettiva e il suo valore di elemento di riferimento simbolico evocativo del paesaggio originario anche, e ancor più, quando passi all'interno di un abitato, di un' area edificata o quando sia stata inglobata in un giardino privato. Anzi è un dato universalmente risaputo che la maggior parte delle ville e dei parchi storici realizzati nei secoli passati lungo gli orli di terrazzo delle valli fluviali cremonesi abbiano sfruttato esattamente i dislivelli creati dalle scarpate morfologiche per rafforzare il significato paesaggistico dei singoli luoghi. Stesso discorso va fatto per le scarpate che percorrono i centri abitati, come succede; per esempio; 11 Cremona, a Castelleone, a San Bassano, ecc.

### Osservazione

Non si ritiene corretto il principio espresso all'ultimo comma del punto 4 dell'art. 16, relativo alla possibilità di stralciare, sempre, le scarpate morfologiche cartografate dal PTCP quando finissero per trovarsi all'interno delle aree altamente urbanizzate e impermeabilizzate (termine, peraltro, enigmatico) od anche all'interno di giardini privati.

Si chiede, quindi, di stralciare dal PTCP le frasi segnalate e/o di meglio definire i criteri di tutela delle scarpate in ambito urbano consolidato.

### Controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi potenzialmente corretta a livello teorico, ma in contrasto con una serie di controindicazioni, tra le quali, non ultima, quella concernente la stabilità delle stesse e la conseguente loro potenziale pericolosità per persone o cose che necessiterebbe di repentine operazioni di messa in sicurezza. Allo stesso modo, eventuali analoghe necessità di intervento in aree private comporterebbero sistemazioni di tipo pubblico in aree private, operazioni di difficile, se non, spesso, di impossibile realizzazione.

### Modifica prevista

Nessuna modifica

**Fonte:** ACLI Anni Verdi, Circolo Ambiente Scienze, Coordinamento Comitati ambientalisti della Lombardia, Coordinamento dei Comitati contro le autostrade, FAI Cremona, Gruppo LUCI Cremona, Italia Nostra Cremona, Legambiente Alto Cremasco, Legambiente Cremona, Lipu Cremona, Salviamo il Paesaggio Cremasco, Cremonese e Casalasco, WWF Cremona

**N° protocollo:** 86006      **Data:** 8 Luglio 2013

**Oggetto:** altre osservazioni

**Premessa:** In riferimento all'art. 16 punto 7bis, Stralcio areali della rete ecologica.

Si deve osservare, al proposito, che la rete ecologica, oltre a costituire e rappresentare unità connettive in grado di tamponare o mitigare gli impatti antropici, ha una spiccata funzione polivalente, esercitata nei confronti delle esigenze dell'ecosistema nella sua completezza, da cui non pare giustificato escludere l'ambiente urbano, con le sue aree marginali o con il suo sistema dei parchi e dei giardini, tanto pubblici quanto privati, che rappresentano nuclei di biodiversità urbana di elevata importanza. Sono ben noti gli studi relativi alle diverse componenti faunistiche di ambito urbano, prima fra tutte l'avifauna, che documentano la ricchezza faunistica delle città al cui mantenimento partecipano in prima linea proprio le aree marginali, i parchi e i giardini, gli orti urbani, le aree dismesse, ecc. La stessa rete ecologica riveste, poi, un ruolo crescente rispetto alla fruizione antropica, che si esercita anche attraverso la creazione di percorsi di fruizione i cui gangli di espansione si identificano nei residui nuclei vegetali, più o meno spontanei, sia pubblici che privati, rintracciabili in tutte le città, anche densamente abitate.

Ancor più importanti e incisivi sono, poi, il mantenimento e il potenziamento delle connessioni, dei corridoi, dei varchi e di tutti gli elementi della Rete ecologica nelle aree della periferia cittadina, nelle zone artigianali e industriali, dove la continuità degli elementi naturali è resa precaria dall'invasività edilizia. Uno dei principi ispiratori fondamentali della Rete Ecologica è esattamente quello di costituire una rete, appunto, di connessioni, proprio dove queste sono venute meno.

### Osservazione

Non si ritiene corretto decretare la possibilità di procedere allo stralcio di aree appartenenti alla Rete Ecologica, sempre e in tutte le situazioni in cui:

- risultino cartografate dal PTCP all'interno di aree altamente urbanizzate e impermeabilizzate;
- risultino cartografate dal PTCP all'interno di giardini privati.

Si chiede, pertanto, di eliminare dal PTCP le suaccennate previsioni.

### Controdeduzione

Si puntualizza che la norma non è rivolta a eliminare tratti di rete ecologica ma, bensì, è tesa a valorizzare le parti meritevoli di tutela e attenzione e, conseguentemente, di conservazione. Infatti, appare evidente che analisi condotte direttamente sul territorio sia a livello di rilevamento, sia a livello di restituzione cartografica nella predisposizione dei PGT abbiano un grado di risoluzione decisamente maggiore e più preciso rispetto a quanto riportato, anche originariamente, nel PTCP o, addirittura a livello regionale. Di conseguenza, risulta opportuno, proprio nella fase di redazione dei piani comunali, l'aggiornamento delle cartografie atto a specificare meglio le reali situazioni valutando l'effettiva presenza di elementi degni di tutela e salvaguardia distinguendoli da quelli che risultano erroneamente cartografati ma comunque gravati da vincoli e limitazioni.

In questo contesto, quindi, la norma vuole permettere lo stralcio di aree interne a realtà altamente urbanizzate, impermeabilizzate e in aree private in zone residenziali che evidentemente non risultano contestualizzate all'interno della Rete Ecologica.

### Modifica prevista

Nessuna modifica

**Fonte:** gruppo di comuni intervenuti alla conferenza dei comuni e degli enti gestori delle aree regionali protette

**N° protocollo:** 91136      **Data:** 19 luglio 2013

**Oggetto:** dichiarazione di voto conferenza dei comuni

**Premessa:** vengono proposte alcune osservazioni inerenti la perimetrazione e alla normativa di nuova introduzione concernente i geositi di individuazione tanto regionale, quanto provinciale

#### Osservazione

..... si stigmatizza il procedimento con cui sono stati perimetrati, ed ulteriormente ripartiti e normati al loro interno, alcuni geositi di individuazione regionale, disattendendo gli obblighi imposti dall'art. 22 del PTR (articolo espressamente dedicatato alla materia) che per i geositi classificati di interesse geomorfologico (Moso di Bagnolo, Bodri, ecc.), paesistico (Panalto della Melotta), naturalistico (Lanca di Gerole, ecc.), idrogeologico, sedimentologico, prescrive (al comma 3 del suddetto art. 22) il divieto di attuare "tutti gli interventi che possano alterarne e comprometterne l'integrità e la riconoscibilità causando sbancamenti o movimenti di terra che modificano in modo permanente l'assetto geomorfologico, nonché l'introduzione di elementi di interferenza visuale e la cancellazione dei caratteri specifici ...".

In particolare si stigmatizza il procedimento con cui sono stati perimetrati, ed ulteriormente ripartiti e normati al loro interno, alcuni geositi di individuazione regionale, disattendendo gli obblighi imposti dall'art. 22 del PTR (articolo espressamente dedicatato alla materia) che per i geositi classificati di interesse geomorfologico (Moso di Bagnolo, Bodri, ecc.), paesistico (Panalto della Melotta), naturalistico (Lanca di Gerole, ecc.), idrogeologico, sedimentologico, prescrive (al comma 3 del suddetto art. 22) il divieto di attuare "tutti gli interventi che possano alterarne e comprometterne l'integrità e la riconoscibilità causando sbancamenti o movimenti di terra che modificano in modo permanente l'assetto geomorfologico, nonché l'introduzione di elementi di interferenza visuale e la cancellazione dei caratteri specifici ...".

Pertanto l'introduzione attuata dal PTCP di fasce a diverso regime di tutela che consentono, specie nella fascia di tutela I (di colore verde nella carta delle tutele) l'attivazione di cave, bonifiche e quant'altro in questi geositi, contrasta evidentemente con il disposto normativa regionale, evidenziando una palese inconformità del PTCP rispetto al PTR.

La scelta di mettere in atto questo ambiguo tipo di procedura diviene chiara ad un incrocio delle previsioni del PTCP con quelle del nuovo Piano cave della Provincia di Cremona, che prevede la presenza di un importante polo estrattivo nel geosito della Melotta, ossia in un ambito di tutela geomorfologica e paesaggistica (finora adeguatamente tutelato dal PTCP vigente) che ne impedirebbe in qualsiasi modo l'attuazione, mentre assegnando un livello di tutela basso a questo preciso settore del geosito e prevedendo in tale livello di tutela la possibilità di apertura di nuove cave negli ambiti così classificati, si è creduto di trovare la quadratura del cerchio.

Ciò significa assoggettare una pianificazione di massimo significato previsionale e amministrativo e di fondamentale valore territoriale, come è quella del PTCP, a istanze di altro genere, evidentemente incompatibili con lo stato di fatto, ma che vengono surrettiziamente accolte e fatte prevalere, in modo non dichiarato, rispetto agli indirizzi di conservazione e di tutela di cui il PTCP dovrebbe essere un caposaldo, omettendo i più elementari principi di oggettività, rispetto delle norme sovraordinate (PTR) e abdicando alle prerogative di responsabilità e di imparzialità nei confronti dell'intera collettività, provinciale e regionale, che dovrebbero essere proprie di un ente di livello sovracomunale con compiti di pianificazione di area vasta come è la Provincia.

---

#### Controdeduzione

Come già ampiamente articolato in precedenza, l'attività di valutazione e azionamento dei geositi, non deve essere considerata una ridefinizione dei confini degli stessi ma, in ottemperanza con quanto previsto all'art. 22 comma 6 del PTR una più precisa perimetrazione introducendo previsioni conformative di maggior definizione. In tal senso, obiettivo della variante è stata quella di individuare, anche a livello

cartografico, le aree aventi un maggiore e più significativo riscontro scientifico e tecnico, rispetto a quelle che, pur mantenendo lo status di geosito, hanno ormai perso (in alcuni casi mai avuto) una fattiva rilevanza sia dal punto di vista conservazionistico sia didattico.

In tal senso, infatti, si osserva che l'attività sviluppata sui geositi ha comportato un incremento della superficie di riferimento e non una contrazione. Inoltre, dalle risultanze avute è possibile fattivamente individuare le aree che debbono essere assoggettate a forme di tutela maggiormente restrittive rispetto a quelle, invece, in cui l'operatività, pur modulata, può essere più ampia.

---

**Modifica prevista**

Nessuna modifica